

Lorenzo Tanzini

**Una pratica documentaria tra sovrabbondanze e silenzi:
i Regolatori e le scritture d'ufficio a Firenze
tra XIV e XV secolo**

Estratto da Reti Medievali Rivista, IX - 2008

<<http://www.retimedievali.it>>



Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo
nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo)

a cura di Isabella Lazzarini

Firenze University Press

**Una pratica documentaria tra sovrabbondanze e silenzi:
i Regolatori e le scritture d'ufficio a Firenze
tra XIV e XV secolo¹**

di Lorenzo Tanzini

Firenze è una realtà storiografica e documentaria molto particolare. Una serie di circostanze storico-politiche o semplicemente archivistiche hanno fatto sì che il caso fiorentino fosse il naturale candidato alla definizione di modelli per la storiografia politica dei secoli tardo-medievali, non foss'altro per l'eccezionale vastità dei suoi giacimenti archivistici: in certi casi però lo stato talvolta estremamente incoerente o lacunoso di quella medesima documentazione ha tenuto lontani temi e oggetti di studio dalla riflessione storiografica, comprensibilmente attratta dagli ambiti più promettenti e per così dire strutturati. E così accade al fortunato ricercatore dell'Archivio di Stato di imbattersi in serie documentarie profondamente dissodate, indicizzate, ordinate e talvolta tanto perfettamente riprodotte da negare il piacere del contatto con le carte, e allo stesso tempo in territori pressoché inesplorati, o almeno privi di ordinamenti sistematici, tali da consentire soltanto percorsi limitati e affidati per lo più alla casualità.

Non è certo intento di questo saggio il rimediare, neppure in parte, a questa situazione, del resto più che motivata e affrontata con armi ben più efficaci: e d'altra parte se obiettivo di questo volume è quello di indagare i rapporti tra istituzioni e documentazione, l'aggiunta di un caso ulteriore per la città di certo più studiata del tardo medioevo europeo non sarebbe davvero risultato apprezzabile. Sta di fatto però che in queste pagine sarà necessario gettare lo sguardo in uno di quei territori meno noti della documentazione fiorentina, ormai del tutto privo di ordine e di individualità propria, cercando di comprendere i motivi e le forme del suo costituirsi come serie documentaria, della

¹ Ho esaminato la documentazione oggetto di questo saggio in L. Tanzini, *Il governo delle leggi. Norme e prassi istituzionali a Firenze dalla fine del Duecento all'inizio del Quattrocento*, Firenze 2007, pp. 215-277.

sua storia interna e infine della sua decomposizione: per provare così a cogliere i meccanismi di fondo che accompagnano e determinano la produzione documentaria di una realtà istituzionale complessa come quella fiorentina, nella sua ricchezza ma soprattutto nelle sue lacune, incoerenze, evoluzioni interrotte e sentieri abbandonati.

E visto che l'ambizione sintetica dell'autore non può celare a lungo la specificità dell'oggetto che le sue limitate forze hanno scelto di privilegiare, sarà necessario dichiarare che quello di cui si parla è un settore dell'amministrazione fiscale fiorentina, quello corrispondente con l'ufficio dei Regolatori. Ciò che vorrebbero fare queste pagine non è tuttavia dar conto del funzionamento del singolo ufficio con la sua evoluzione nel tempo, quanto piuttosto leggere attraverso il sistema documentario dei Regolatori con la sua ricchezza e i suoi vuoti le attitudini complessive delle istituzioni cittadine nei confronti dei documenti, in una fase cruciale per lo stato fiorentino come quella dalla metà del XIV alla metà del XV secolo, in cui l'affannosa evoluzione politica del reggimento cittadino si accompagna alla trasformazione in senso territoriale delle strutture di governo.

1. *Un archivio "scomparso"*

In un brevissimo quanto fortunato articolo di molti anni fa Claudio Pavone, studioso per molti versi esemplare dell'attenzione reciproca tra studi storici e discipline dei documenti, rompeva con penetrante intelligenza l'ortodossia bonainiana dell'archivistica del tempo, osservando quanto la corrispondenza tra ente produttore dell'archivio e ordinamento del medesimo, postulato ormai acquisito del "metodo storico" del maestro toscano degli archivisti, fosse in realtà soggetta a condizionamenti e forzature spesso assai forti, tali da rendere quella corrispondenza un elemento estremamente problematico, e quindi da ricercare non tanto al livello delle funzioni e dei ruoli istituzionali dell'ufficio stesso, quanto nella sua autorappresentazione, e nei contesti politici e sociali della sua storia².

Il cenno a quel testo molto noto di Pavone sembra appropriato perché l'assetto documentario che qui si vuol presentare potrebbe per molti versi esser preso a modello di quella mancata sovrapposizione tra organizzazione istituzionale e ordinamento archivistico, che per l'operatore dell'archivio è un elemento di ardua problematica nella gestione dei documenti, ma per lo storico può rivelarsi un indicatore estremamente significativo proprio nella direzione degli interessi di questo volume. I documenti che prenderemo qui in considerazione, infatti, conoscono una storia archivistica complessa e nota solo in parte, che inizia tuttavia nella sua ultima e decisiva fase dalla fine del Settecento,

² C. Pavone, *Ma è poi tanto pacifico che l'archivio rispecchi l'istituto?*, in «Rassegna degli archivi di Stato», 30 (1970), 1, pp. 145-149.

quando si delinea il colossale Archivio dei Monti, nel quale era confluita tutta l'imponente massa documentaria legata all'organizzazione finanziaria dello stato fiorentino dalle prime testimonianze trecentesche in poi: la liquidazione del debito pubblico – che di quella organizzazione era il lascito più cospicuo e documentariamente complesso – da parte del governo francese e quindi del regime restaurato dei Lorena trasformò la massa di registri fiscali, ora definitivamente scissi da una fruibilità diretta per i fini originari, e diede vita a un corpo archivistico nuovo³. Questo enorme corpo subì poi le riorganizzazioni dettate dalle esigenze pratiche e dalle diverse impostazioni dell'ordinamento archivistico, scindendosi in sottosezioni e archivi parziali, fino alla riorganizzazione bonainiana e ai riordini più vicini a noi: nell'attuale assetto alcune serie archivistiche sono state individuate come autonome per il riferimento all'originario ente produttore (la Camera, l'Estimo, le Prestanze), altre invece sono restate inglobate in contenitori archivistici più generali e astratti: è il caso dell'Archivio del Monte, individuato molto genericamente come il giacimento delle carte (si tratta di varie migliaia di registri) prodotte in relazione all'amministrazione del debito pubblico dopo la sua fissazione nel 1345. In realtà anche questa serie archivistica, per la quale è in corso da anni una benemerita quanto ardua opera di riordino e inventariazione⁴, appare al suo interno estremamente composita, con una varietà di provenienze e tipologie documentarie del tutto ignorata dal semplice ordine numerico che tuttora è in uso per la richiesta dei registri. In particolare, all'interno della II parte dell'Archivio del Monte⁵ si nasconde, per così dire, l'ampia ma disordinatissima produzione documentaria dell'ufficio dei Regolatori, che utilizzeremo qui come punto d'osservazione per le pratiche documentarie degli uffici finanziari del Comune di Firenze.

In definitiva, quindi, tutta la documentazione fiscale della repubblica fiorentina è figlia di una rottura di continuità: è la ricostruzione parziale, o nel

³ Sull'Archivio dei Monti e soprattutto le vicende degli ultimi due secoli, che ne hanno determinato lo smembramento e la parziale ricomposizione delle serie originarie secondo la logica "storica", si vedano *Dagli Uffici a Piazza Beccaria*. Atti della giornata di studi, Firenze, 8 maggio 1987, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 47 (1987), pp. 398-472, in particolare pp. 408-416, e O. Campanile, S. Vitali, *Gli Archivi delle corporazioni religiose soppresse e del monte comune e demani*, in *Dagli Archivi all'archivio. Appunti di storia degli archivi fiorentini*, a cura di C. Vivoli, Firenze 1991, pp. 141-175, in particolare pp. 152-157. Per i problemi metodologici che questa singolare situazione pone alla ricerca si veda soprattutto G. Ciappelli, *Il fisco fiorentino nel '400. Note in margine al lavoro di Elio Conti sull'imposta diretta*, in *La società fiorentina nel Basso Medioevo. Per Elio Conti*, a cura di R. Ninci, Roma 1995 (Nuovi studi storici, 29), pp. 131-149. Sarà necessario qui soltanto ricordare che a partire dal 1345 a Firenze i prestiti forzosi al Comune da parte dei cittadini vennero svincolati dall'obbligo di restituzione, e costituiti in un'amministrazione centrale del debito pubblico, appunto il Monte, che curava la corresponsione di un interesse annuo del 5%, poi soggetto a una serie di drammatiche oscillazioni sia per intervento normativo che per effetto delle speculazioni del mercato dei titoli.

⁴ Alla quale sta lavorando un'*équipe* coordinata da Vanna Arrighi e Giovanni Ciappelli.

⁵ L'attuale archivio del Monte si divide infatti in *parte I* (ma attinente a una fase successiva), *parte II* e *Copie del Catasto*. La parte seconda, priva anche di un vero e proprio inventario, si consulta attraverso il prezioso elenco di consistenza manoscritto redatto da Anthony Molho e disponibile nella sala studio dell'Archivio di Stato di Firenze: i registri dei Regolatori si trovano collocati alla rinfusa tra la documentazione del Monte e della fiscalità diretta.

nostro caso la mancata ricostruzione di un'articolazione istituzionale ormai non più riconoscibile direttamente: il Monte, che nella stessa denominazione porta il doppio presagio dell'ammontare incontrollabile del debito pubblico e (involontariamente...) dell'ingente gravame di documentazione, riunisce in sé identità e percorsi istituzionali diversi ma col tempo uniti dal comune riferimento alla gestione del debito pubblico. Questa unità del punto d'arrivo storico, che è archivisticamente un punto di partenza, ha da essere giustificata e compresa: le carte dei Regolatori ne sono un testimone eloquente.

A questo punto sarà lecito contravvenire brevemente all'intento, appena dichiarato, di non attardarci in esposizioni descrittive, per comprendere quantomeno la natura dell'ente dal quale vorremmo avviare la ricerca. I Regolatori delle entrate e delle uscite vennero istituiti nel 1352: un momento di costante crescita delle necessità finanziarie del Comune, legate alla prima fase di espansione territoriale fuori dal contado – con l'acquisizione di Prato e poco più avanti di San Gimignano – e quindi uno sforzo fiscale di proporzioni nuove; non è un caso che proprio nel 1351 fosse ricomparsa, anche se senza successo, la proposta di reintrodurre l'estimo in città dopo l'abbandono nel 1315⁶. La provvisione, approvata dai Consigli il 5 dicembre 1352, istituiva una magistratura collegiale denominata dei *Regulatores introituum et expensarum comunis*, costituita da quattro cittadini con incarico quadrimestrale, incaricati di «tenere conto, calcolo e ragione di tutte le entrate e uscite del Comune, e far scrivere tali entrate e uscite negli [opportuni] libri»⁷. Si tratta-

⁶ M. Becker, *Florence in Transition*, Baltimore 1968, II, pp. 182-184: l'autore riconosce opportunamente nell'operato dei Regolatori sia la consuetudine a una strettissima collaborazione con la Signoria, sia la precoce tendenza a fungere da strumento efficace di dominio sul territorio, che vedremo chiaramente espressa in alcune tipologie documentarie dell'ufficio. Sullo sfortunato progetto di reintrodurre l'Estimo si veda Becker, *Florence in Transition* cit., I, pp. 178-186.

⁷ «Habere videre et retinere computum seu calculum et rationem omnium introitum et exitus comunis predicti et scribi facere in illo seu illis libris (...) omnes introitus et exitus»: la provvisione del 1352 citata qui e più avanti si legge in Archivio di Stato di Firenze [d'ora in poi ASFI], *Provvisioni, Registri* [d'ora in poi PR] 40, c. 25rv (5 dicembre). Il testo prosegue specificando le facoltà degli ufficiali: «possint ipsi et due partes eorum ut dictum est minuere semel et pluries et quoties gabellas et onera quecumque comunis Florentie seu pro comuni Florentie indicta vel ordinata seu indicenda vel ordinanda sub quocumque nomine titulo seu vocabulo et ipsorum et cuiuscumque ipsorum exactores diminuere et minuendo modificare (...). Et ipsas gabellas factiones seu onera iam hactenus indicta seu ordinata et ipsorum cuiuslibet seu alicuius vel aliquorum ipsorum exactores confirmare et indicere (...) exactione ad presens vigente et indicta revocare seu minuere et de novo reindicere et ordinare (...) Et in predictis et pro predictis diminutionibus modificationibus confirmationibus seu revocationibus et ordinationibus seu iurisdictionibus et pro ipsorum et cuiuslibet vel alicuius eorum expeditione executione seu effectu facere et componere semel et pluries et quoties illas provisiones et ordinamenta que volent» (c. 25rv). I primi provvedimenti per la definizione dell'incarico dei Regolatori giungono fino allo Statuto del Comune compilato nel 1355. La rubrica I, 220 *De offitio et balia regulatorum introituum et exituum et expensarum comunis Florentie* (ASFI, *Statuti del comune di Firenze* 10, cc. 47r-48v), l'unica nella quale si parli del nuovo ufficio, coincide in larga parte con il testo istitutivo del 1352: ad esso aggiungeva però non solo indicazioni più precise sulla nomina degli ufficiali, ma anche disposizioni riguardo alle loro competenze, che si estendono all'elezione degli esattori delle imposte e al controllo dell'operato degli stipendiari; evidentemente gli statuari intesero integrare la provvisione istitutiva con le aggiunte deliberate negli anni immediatamente successivi. Completando il quadro di un ruolo ormai consolidato, lo statuto prevedeva anche che i Regolatori fossero asso-

va insomma di un'inedita figura collegiale di sovrintendenza generale per la gestione delle entrate e delle uscite, con il delicato compito di ridurre a unità e sorvegliare l'insieme delle operazioni finanziarie in transito dalla Camera⁸.

Al di là comunque delle circostanze specifiche e anche delle competenze che il nuovo ufficio si trovò ad assumere, i Regolatori paiono un soggetto interessante ai nostri fini quantomeno per due motivi.

In primo luogo, si tratta di un ufficio nuovo. I Regolatori non sono l'espressione di una pratica documentaria in definizione nel tempo, della quale si debbano ricostruire le lente trasformazioni dalla prima età comunale entro la fine del medioevo, come accade per buona parte degli uffici cittadini: sono invece un soggetto nato appositamente per rispondere con strumenti nuovi a nuove esigenze, quelle di una fiscalità che non potremmo più dire comunale, ma che si configura in rapporto alla natura ormai territoriale del potere cittadino. Un osservatorio privilegiato, dunque, per comprendere il funzionamento delle pratiche documentarie post-comunali, caratteristiche dello stato territoriale: e questo carattere esemplare è accentuato dalla possibilità di seguire le pratiche documentarie dell'ufficio dal suo sorgere, cogliendo cioè il profilo che le autorità cittadine vollero imprimere a questa nuova sede istituzionale.

In secondo luogo, e in parziale contraddizione con quanto appena detto, i Regolatori sono un ufficio che guarda al passato almeno per un aspetto, cioè il suo esplicito ancorarsi alla Camera del Comune, il cuore più antico e venerato dell'amministrazione contabile. Si tratta cioè di una filiazione assai innovativa di quell'antico tronco che è la Camera, al quale del resto la stessa provvisione istitutiva faceva esplicito riferimento. Circostanza questa meno tautologica di quanto potrebbe sembrare, dal momento che qualche anno prima il consolidamento del debito pubblico e la creazione dell'ufficio del Monte aveva invece espresso una logica istituzionale del tutto diversa, con la creazione di una sede di amministrazione contabile distinta e parallela a quella della Camera⁹. I Regolatori si collocano per così dire al di qua della cruciale svolta

ciati a Signori e Collegi nel deliberare lo stanziamento e l'assegnazione degli introiti del Comune: operazione in questo caso tutt'altro che tecnica, perché coinvolgeva il nuovo ufficio in tutta la varietà di situazioni legate all'impiego del denaro della Camera.

⁸ Nel rigoglio di studi sulla finanza pubblica fiorentina, l'organizzazione istituzionale della Camera non ha attirato grandi attenzioni da parte della storiografia: sulla situazione del primo Trecento, segnata dalla varietà di competenze sulle entrate e uscite, sono eloquenti le indicazioni di B. Barbadoro, *Le finanze della repubblica fiorentina. Imposta diretta e debito pubblico fino all'istituzione del Monte*, Firenze 1929, mentre la successiva evoluzione verso un coordinamento centrale di tutte le procedure di Camera viene trattata ampiamente solo dal vecchissimo saggio di P. Rigobon, *La contabilità di Stato nella repubblica di Firenze e nel Granducato di Toscana*, Girgenti 1892, il quale peraltro sottovaluta la rilevanza del cambiamento introdotto con l'istituzione dei Regolatori, e ritiene che una vera centralizzazione delle sedi di registrazione contabile si possa riconoscere solo negli anni Ottanta con la comparsa del Provveditore di Camera. Per la fase più antica e una presentazione della struttura amministrativa della Camera mi permetto di rinviare a L. Tanzini, *Il più antico ordinamento della Camera del Comune di Firenze: le "Provvisioni Canonizzate" del 1289*, in «Annali di Storia di Firenze», periodico digitale del portale <<http://www.storiadifirenze.org/>>, I (2006), pp. 139-179.

⁹ Si vedano a tal proposito Barbadoro, *Le finanze* cit. e M. Ginatempo, *Prima del debito*.

nell'organizzazione finanziaria segnata dall'istituzione del Monte: e proprio per questa natura intermedia saranno i nostri ufficiali, specialmente nei primi anni, a gestire i rapporti tra Camera e Monte, provvedendo per esempio al periodico versamento di ingenti somme dalle entrate ordinarie della Camera nelle casse del Monte, destinate a loro volta alla corresponsione degli interessi ai creditori del Comune o agli investitori sul debito pubblico.

I Regolatori dunque occupano una posizione sul crinale di prospettive storiche diverse: da un lato la creazione di un canale istituzionale del tutto nuovo, dall'altro la specificazione degli strumenti più tradizionali; in questo stanno la chiave e il contributo più interessante che l'analisi delle loro pratiche documentarie può offrire per comprendere natura e vicende del rapporto istituzioni-documentazione nella Firenze tardomedievale.

E per la verità non solo di Firenze. L'ufficio che prendiamo in considerazione trova infatti una serie di forti analogie in diversi contesti cittadini, impegnate nella formulazione di più stabili strutture istituzionali per una gestione fiscale drammaticamente al centro della vita pubblica. Del resto anche la più vistosa svolta nella storia della fiscalità cittadina, ovvero il consolidamento del debito pubblico, avviene con una dinamica abbastanza coerente in tutte le grandi città comunali¹⁰. Stando all'ambito specifico che verrà ricoperto dai nostri ufficiali, il caso più facilmente comparabile è di certo quello senese. Risale infatti al 1363 l'istituzione a Siena dell'ufficio dei quattro Regolatori, incaricati di sovrintendere a tutte le operazioni di riscossione e pagamento per conto del Comune¹¹: il nuovo ufficio, che perfezionava i compiti già affidati ad appositi revisori introdotti nel 1358, rappresentava dunque un passaggio chiave per tutte le pratiche finanziarie, dal momento che in linea di massima ai Provveditori di Biccherna si faceva divieto di effettuare alcun pagamento senza l'approvazione dei Regolatori. E come osserveremo per Firenze, anche a Siena le competenze dei Regolatori sono destinate a espandersi e a differenziarsi nel corso degli anni: a qualche anno di distanza dall'istituzione paiono infatti assumere un profilo di maggior rilievo, specialmente riguardo alla prospettiva territoriale, dal momento che a partire dal 1390 risultano titolari della gestione degli statuti delle comunità soggette, incaricati della convalida formale delle riforme statutarie del dominio¹².

Finanziamento della spesa pubblica e gestione del deficit nelle grandi città toscane (1200-1350 ca.), Firenze 2000; più specificamente R. Barducci, *Politica e speculazione finanziaria a Firenze dopo la crisi del primo Trecento (1343-1358)*, in «Archivio storico italiano», 137 (1979), pp. 177-219; Becker, *Florence in Transition* cit., II, pp. 151-200.

¹⁰ Tanto da consentire uno studio comparativo delle vicende e dei contesti finanziari che condussero a quella svolta, quale quello di Ginatempo, *Prima del debito* cit.

¹¹ Sul quale si vedano G. Catoni, *I "Regolatori" e la giurisdizione contabile nella repubblica di Siena*, in «Critica storica», 12 (1975), pp. 46-70, e S. Moscadelli, *Apparati burocratici e finanze del comune di Siena sotto i dodici (1355-1368)*, in «Bullettino senese di storia patria», 89 (1982), pp. 29-118: quest'ultimo sottolinea in particolare la rilevanza non solo tecnica ma anche politica dei Regolatori sensi, «punto di raccordo di tutta l'amministrazione», in questo senso decisamente affine a quanto si può osservare per Firenze.

¹² Sebbene di questa loro funzione e in generale del rapporto tra Siena e comunità soggette at-

Al di là di questo, la tendenza a individuare figure istituzionali cui affidare il coordinamento delle operazioni di Camera sembra ben documentata nei decenni centrali del secolo: anche a Genova nel 1346 l'istituzione della "casa del capitolo" andava precisamente a unificare le procedure per la gestione delle "compere", ovvero delle entrate del comune attraverso le imposte dirette¹³, mentre a Venezia, pur mancando una magistratura effettivamente centrale, l'intricata composizione di uffici diversi lascia intendere una tendenza unitaria, espressa tra il 1354 e il 1381 dalla comparsa del Collegio delle Ragioni vecchie e poi dei Provveditori sopra uffici¹⁴. Questi esempi, evidentemente insufficienti per poter impostare uno studio comparativo specifico¹⁵, collocano quindi Firenze entro linee di tendenza ben definite nello stesso periodo per altre realtà cittadine, rivolte in termini generali al coordinamento del controllo contabile: siamo dunque di fronte a pratiche documentarie che per certi versi si possono considerare rappresentative di una tendenza diffusa in molte delle maggiori realtà cittadine post-comunali.

2. *I Regolatori: documentazione e potere*

Veniamo però a questo punto a un esame più ravvicinato della documentazione. Ciò di cui disponiamo per la storia dei Regolatori dalla loro istituzione fino a metà Quattrocento è una cospicua serie di oltre un centinaio di registri cartacei, oltre a pochissimi frammenti di documentazione estravagante, ai quali si aggiunge beninteso il complesso delle testimonianze sull'ufficio delle altre partizioni istituzionali del Comune, in primo luogo i Consigli deliberativi e la Signoria. Una serie documentaria segnata sfortunatamente da una totale lacuna per i primissimi anni d'ufficio, per cui i registri prendono avvio soltanto dal 1359¹⁶.

traverso il controllo degli statuti si vorrebbe conoscere di più: si veda comunque *Siena e il suo territorio nel Rinascimento*, documenti raccolti da M. Ascheri e D. Ciampoli, Siena 1986, pp. 183-220.

¹³ *Istituzioni e magistrature finanziarie e di controllo della repubblica di Genova dalle origini al 1797*, a cura di E. Conforti, Roma 1952, specialmente pp. 62-64.

¹⁴ *Magistrature contabili e di controllo della repubblica di Venezia. Dalle origini al 1797*, a cura di E. Conforti, Roma 1950, pp. 53-56.

¹⁵ Che comunque sarebbe auspicabile: d'altra parte lo stesso panorama degli studi sull'articolazione dei ruoli istituzionali di ambito finanziario delle città comunali è estremamente variegato, e qualora la ricerca fosse orientata con criteri più coerenti parrebbe raggiungibile l'obiettivo di una ricostruzione unitaria o per lo meno per grandi aree: si vedano in proposito gli incoraggianti esiti degli studi raccolti nel volume *Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia settentrionale (secoli XIII-XIV)*, a cura di P. Mainoni, Milano 2001, e in particolare del saggio di M. Ginatempo, *Spunti comparativi sulle trasformazioni della fiscalità nell'Italia post-comunale*, pp. 125-220, nel quale comunque per scelta dichiarata dell'autrice prevale nettamente l'interesse per la fiscalità e le forme di finanziamento del debito pubblico su quello per i meccanismi istituzionali di gestione finanziaria.

¹⁶ Dato che il primo registro superstite (ASFi, *Monte Comune o delle graticole*, parte II [d'ora in poi MC] 1168) è un fascicolo molto breve e i provvedimenti registrati assai radi, è da supporre che le pratiche documentarie dell'ufficio stessero solo allora emergendo da uno stile informale e poco sistematico di registrazione.

È dunque dal 1359 che gli atti superstiti ci consentono di porre la domanda per noi fondamentale: come organizza la propria produzione documentaria un ufficio creato *ex novo* nell'architettura istituzionale fiorentina? Quali tipologie scrittorie vengono elaborate per svolgerne le funzioni dichiarate nei testi fondativi? Tenuto conto delle finalità dell'ufficio dichiarate nella provvisione istitutiva, sarebbe lecito attendersi dai testimoni più antichi dell'ex archivio dei Regolatori il quadro di un'attività principalmente contabile; e in effetti non mancano segni in tal senso: i Regolatori ad esempio dispongono con cadenza mensile il versamento di una cifra fissa, dalla Camera del Comune al camerario del Monte, perché questi possa impiegarla per la corresponsione degli interessi ai creditori delle prestanze¹⁷. Si tratta di certo di un passaggio rilevante, anche perché segnala un ruolo chiave dei Regolatori nel controllare il flusso di denaro che dagli introiti ordinari del Comune, ovvero le entrate delle imposte indirette, si indirizzava verso le casse del Monte per la corresponsione degli interessi sul debito pubblico. Ma proprio a questo riguardo, è facile osservare che le operazioni contabili sono complessivamente secondarie nella copiosa produzione documentaria dell'ufficio. Specialmente col passare degli anni, la rilevanza della dimensione contabile si attenua drasticamente a favore di un profilo nettamente deliberativo: i registri dei Regolatori già negli anni Sessanta sono riempiti da provvedimenti dispositivi sugli esattori, i camerari, e soprattutto i debitori del comune, in particolare riguardo ai cittadini in ritardo con i pagamenti alla Camera. L'ufficio interviene soprattutto nei casi controversi dei debiti fiscali contestati, delle situazioni personali problematiche come lo stato religioso o la vedovanza, le successioni, le divisioni di eredità o di dote e così via: qualora un cittadino o una comunità soggetta si ritengano danneggiati da uno dei passaggi dell'imposizione fiscale – l'allibramento, la rilevazione delle capacità contributive, la registrazione dei pagamenti – i Regolatori si trovano in prima persona a sciogliere dubbi e controversie. In tutti i casi l'intervento avviene per via deliberativa, in una tipologia di provvedimento detta genericamente *declaratio*: tenuto conto della richiesta o della sollecitazione pervenuta, gli ufficiali dichiarano la soluzione del singolo caso. Le formule adottate dal linguaggio istituzionale sono quelle comuni alla Signoria come alle altre magistrature di governo: l'espressione impiegata dai Regolatori è in effetti la stessa della Signoria, cioè «*eorum offitio auctoritate et balia, et omni modo via et iure quibus magis et melius potuerunt, providerunt stançiauerunt et ordinaverunt quod...*».

Questa tendenza a esemplare la documentazione dell'ufficio su quella della Signoria emerge anche da alcuni, rari ed episodici ma comunque documentati, tentativi di descrizione dei registri, attuati all'interno dell'ufficio stesso come strumenti di primo orientamento entro la documentazione, come

¹⁷ MC 1168, cc. 1v, 4v, 6r, 9v: la somma, pari a 1595 fiorini, 16 soldi e 8 denari, rappresenta mensilmente un versamento davvero cospicuo.

abbozzi di inventariazione redatti anno per anno¹⁸. Entro simili accenni di ordinamento interno delle serie archivistiche, infatti, i Regolatori tendono a definire genericamente i propri provvedimenti come *deliberationes*¹⁹, e anche gli *incipit* dei singoli registri usano nella maggior parte dei casi l'espressione *provisiones et deliberationes*. Il primo termine in particolare, presente un po' in tutta la storia dell'ufficio, richiama il legame con l'attività deliberativa dei consigli; lo stesso legame è segnalato dai riferimenti al termine *ordinamenta* che ritorna abbastanza spesso e in maniera tanto diffusa da considerarsi consueto. A tal proposito, ancora nelle forme di descrizione interna dei provvedimenti, sono frequenti le tipologie di delibera più "istituzionali": le *electiones* di ufficiali, per esempio, che ricorrono almeno dagli anni Settanta fino alla fine del secolo. Al contrario una forma documentaria nella pratica assai ricorrente, come le lettere, viene menzionata tra i contenuti "programmatici" dei registri solo con un certo ritardo, nell'ultimo ventennio del Trecento, segno che non venne sentita come fondamento dell'ufficio che molto tardi e in maniera parziale.

A queste tipologie molto generali di provvedimento gli *incipit* dei registri aggiungono spesso una forma più specifica, cioè la *taxatio*, che è molto ricorrente almeno fino alla fine del Trecento. Si tratta di un provvedimento con il quale un cittadino insolvente, o non in regola con i pagamenti delle imposte dirette, chiede di regolarizzare la propria posizione con il pagamento di una somma *una tantum*, normalmente ridotta rispetto all'ammontare originario del debito: i Regolatori intervengono fissando la quota da versare e registrando quindi l'avvenuta regolarizzazione²⁰.

Numerosi altri termini spesso usati per designare i provvedimenti dei Regolatori sono per lo più afferenti alla sfera della procedura giudiziaria: *fideiussiones*, *termina*, *licentie*, *satisdationes*, *sententie*, *multe*, *dilationes terminorum* e così via; sono usati in maniera discontinua ma nel complesso ricorrono più o meno in tutta la serie, testimoniando l'importanza di questo campo semantico per l'esercizio del potere "amministrativo"²¹.

¹⁸ Manca invece all'ufficio dei Regolatori l'occasione per redigere strumenti di corredo globali all'intera documentazione, che vadano al di là dei singoli, brevi periodi d'ufficio quadrimestrali: del resto i lavori di inventariazione sistematica, ben noti per esempio nel caso delle Provvisioni e delle serie consiliari, sono prodotti dall'ufficio delle Riformagioni, che si avvaleva di personale tecnico in incarico permanente o quasi: in un ufficio politico a fortissima rotazione delle cariche era materialmente più difficile metter capo a imprese documentarie di ampio respiro.

¹⁹ Si veda per esempio nella tabella iniziale del registro *MC* 1240 del 1396, che la voce *deliberationes ordinarie offitii* include gran parte del testo, fino a carta 71, mentre le carte fino alla 87 raccolgono approvazioni, tassazioni e note varie. Più generica ma sostanzialmente analoga la descrizione data pochi anni prima, nel 1390 (*MC* 1251), in cui si qualificavano gran parte degli atti come *deliberationes stantiamenta et alia acta generaliter et varie*.

²⁰ La prima menzione negli *incipit* è del 1363 (*MC* 1149), ma è molto isolata perché solo la seconda (*MC* 1221) del 1370 inaugura una serie coerente, che culmina nell'indice del registro 1249 del 1396. Dopo il 1296 non ci sono più *taxationes* all'inizio dei registri, forse perché gli interventi di questo tipo sono ricompresi entro la categoria generale delle *deliberationes*.

²¹ Si veda a questo proposito almeno L. Mannori, *Per una 'preistoria' della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune*, in

Un primo aspetto emerge dunque da questa disamina ancora superficiale: la stessa pratica documentaria dei Regolatori tende ad accentuare gli elementi per così dire “politici” dei Regolatori, la loro natura deliberativa, che pone l’ufficio sullo stesso piano delle magistrature di governo, piuttosto che gli aspetti più propriamente contabili che pure rappresentavano la ragione stessa della loro istituzione nel 1352. E d’altra parte questo elemento formale è con ogni evidenza legato alla composizione stessa dell’ufficio: i Regolatori non sono tecnici dell’amministrazione, ma cittadini scelti secondo una precisa distribuzione di gruppi sociali (un membro magnate, due delle arti maggiori, uno delle minori), espressione cioè delle dinamiche politiche e interne al regime, e quindi per quanto coadiuvati da *staff* tecnici e certo usi essi stessi alle pratiche contabili, tendono a pensare il proprio lavoro nelle stesse forme “deliberative” degli uffici maggiori.

A questo proposito l’attività documentaria dei Regolatori, proprio perché condizionata fortemente dal modello deliberativo “politico”, deve essere compresa non nei suoi caratteri esclusivi, ma in relazione ad alcune sedi di produzione documentaria che con il nostro ufficio si intrecciano abitualmente: in un complesso di relazioni e compenetrazioni dalle quali le carte dell’ufficio risultano plasmate. In primo luogo, una relazione fondamentale è quella con i consigli deliberativi del Comune: è infatti per disposizione dei consigli che l’ufficio acquisisce di volta in volta incarichi, competenze speciali, balie, rivolte prevalentemente a situazioni puntuali e contingenti, ma destinate con il tempo a costruire una pratica sempre più consolidata. Ciò vale in maniera assai evidente per la procedura che abbiamo chiamato *taxatio*: nella forma più consueta le petizioni dei debitori del comune vengono presentate ai consigli cittadini, che invece di deliberare nello specifico, con enorme dispendio della complessa procedura consiliare, affidano ai Regolatori la balìa di esaminare caso per caso e deliberare in proposito²². Ma il riferimento alla balìa concessa dai consigli, per quanto non costante, è estremamente frequente nelle delibere dei Regolatori, tanto da delineare un rapporto di abituale comunicazione: le funzioni istituzionali del nostro ufficio non sono tanto la traduzione pratica di un ruolo loro competente a priori, quanto il concretarsi di incarichi di volta in volta loro affidati dai consigli.

L’altro interlocutore dei nostri ufficiali è senza dubbio il collegio di governo della città, la Signoria. Meccanismi di grande complessità tecnica e delicatezza politica, le pratiche di gestione finanziarie non possono certo sfuggire al controllo della sede principale della politica cittadina, che a più riprese

«Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 19 (1990), pp. 323-504.

²² E infatti i Consigli non rinunciavano a dettare dei limiti: la provvisione dell’agosto 1374 (*PR* 62, c. 124r-125r: 7 agosto); si tratta di una petizione degli stessi Regolatori), che è una delle più ampie conosciute, dopo aver descritto i poteri dell’ufficio e la necessità dell’approvazione, disponeva che i Regolatori si attenessero a due criteri di conteggio, assegnando una *taxatio* di 20 soldi per fiorino per debiti fino a 3 fiorini, e 25 per i debiti tra 3 e 5. Ma nonostante la fissazione di criteri tanto rigidi l’intervento dei Regolatori godeva comunque di un ampio margine di discrezionalità legato ai tempi e alle circostanze singole del debito.

si riserva ampie facoltà di controllo e supervisione. Accade per esempio nel 1377 che una provvisione richiami la necessità di approvazione della Signoria per i provvedimenti di *declaratio* riguardanti i nobili del contado²³: le facoltà discrezionali dei Regolatori vengono cioè ricondotte almeno di principio a una stretta supervisione. E non mancano casi di vera e propria concorrenza di competenze: uno tra questi è quello delle *declarationes* che riguardano lo *status* delle figlie sposate rispetto ai beni patrimoniali ereditati, in cui la divisione dell'allibramento tra le varie figlie e il calcolo delle esenzioni per quelle già sposate (e quindi parte del nucleo fiscale del marito) sono affidate ora ai Regolatori, ora alla Signoria, ora a una complicata compartecipazione di entrambe²⁴. D'altra parte l'identità di tipologie deliberative, e finanche di linguaggio formale dei Regolatori rispetto alle sedi più propriamente di governo, rendeva una simile sovrapposizione inevitabile.

Se comunque le disposizioni dei consigli e le delibere della Signoria hanno un influsso fondamentale sull'attività documentaria dei Regolatori, questo avviene per così dire a monte, nella definizione delle modalità d'intervento dell'ufficio. Ha invece una ricaduta documentaria molto più diretta, e per noi immediatamente riconoscibile, una diversa figura che si pone al limite tra ufficio pubblico e ambito corporativo, cioè il giurista. Le situazioni che i Regolatori si trovano ad affrontare presentano infatti una serie di complesse implicazioni giuridiche, in ordine alle successioni, al valore e l'esecuzione delle obbligazioni, ai vari diritti di restituzioni dei crediti: problematiche classiche dunque per la dottrina del diritto comune, testimoniate in una infinità di *consilia* di giuristi²⁵. Non stupisce dunque che il ricorso al parere del giurista fosse una pratica costante del nostro ufficio, che ha lasciato nella documentazione sia tracce indirette, per l'affidamento della questione o il pagamento relativo, sia influssi più diretti, laddove la decisione del giurista in specie sostituisce il testo stesso della delibera dell'ufficio ed è quindi registrata in suo luogo, nella forma di una totale delega²⁶. Il 22 settembre 1394, infatti gli ufficiali «consi-

²³ PR 65, cc. 39r-40v, 22, 26 maggio 1377.

²⁴ A questo proposito si deve notare che nonostante una provvisione del 13 marzo 1382 (volgarizzata e trascritta in MC 1280, c. 23rv, rubrica 30, *Che [e'] Regolatori non possino dividere alcuno in extimo o prestanze et de la balia intorno a ciò de' Signori e Collegi*), avesse riservato alla sola Signoria la facoltà di dividere quote d'estimo o prestanze, i Regolatori mostrano di continuare a gestire l'operazione con la stessa frequenza: esempi a pochi mesi dal provvedimento del 1382, in MC 1147, cc. 3v e 8v (dicembre 1382). Non è da escludere che l'intervento avvenisse su delega informale della Signoria, ma di certo nella sostanza i limiti posti dalla legislazione consiliare sono ben lungi dal poter incidere in profondità nell'esercizio dell'ufficio.

²⁵ La materia fiscale e in genere le questioni di finanza pubblica sono in effetti motivo di continui interventi di giuristi consulenti, fino alla formulazione di veri e propri trattati in materia: si vedano per esempio L. Armstrong, *Usury and Public Debt in Early Renaissance Florence: Lorenzo Ridolfi on the Monte Comune*, Toronto 2003, e per un caso esemplare J. Kirshner, *Angelo degli Ubaldi and Bartolomeo da Saliceto on Privileged Risk: Investments of Luchino Novello Visconti in the Public Debt (Monte Comune) of Florence*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 14 (2003), pp. 83-117.

²⁶ Sulla tipologia documentaria e formale dei *consilia* resi non *pro parte* ma su incarico di un ufficio pubblico, per quanto formulati con criteri interpretativi del tutto analoghi, si veda soprattutto

derantes esse utile pro comuni habere unum valentem advocatum occasione plurium questionum que ad presens habent in eorum curia», elessero messer Torello Torelli come incaricato ufficiale per le cause dell'ufficio²⁷. Il riferimento alle questioni in discussione in un particolare momento («plurium questionum que ad presens habent») lascia il sospetto che la nomina del Torelli fosse la risposta a una situazione eccezionale, non la pratica di tutti gli anni: ad ogni modo è indubbio che gli ufficiali si mostrino disponibili ad assumere in maniera stabile un consulente proprio, segno di quanto la richiesta di competenze tecniche fosse alta.

Tanto che per alcune forme d'intervento la collaborazione Regolatori-esperti di diritto istituisce una vera e propria procedura *standard*. Nel giugno 1393, per esempio²⁸, monna Agnola moglie di Bartolomeo di Pannocchia Buondemonti chiede di essere esentata dalle prestanze sui beni ereditati dalla madre, in virtù sia della rubrica statutaria *Quod uxor vivente viro non cogatur solvere libram* (Statuto del Capitano IV, 38) sia di un *consilium* in materia prestato da messer Bellebuono giudice collaterale del podestà. L'intervento del giurista ha in questo caso alcuni caratteri molto particolari. Innanzitutto, il consulente non è un professionista fiorentino membro della corporazione del Proconsolo, ma è un membro della *familia* del rettore: appunto messer Bellebuono²⁹ e poco più tardi, in circostanze simili, messer Giovanni da Montegranaro, il giudice del podestà che nel 1408 sarà scelto per coordinare la nuova redazione statutaria cittadina. In secondo luogo, le consulenze prestate dai giuristi in quest'ambito, pur non essendo normalmente allegate al testo delle delibere, affrontano sostanzialmente sempre lo stesso problema con la medesima soluzione: definiscono cioè il caso in questione entro le categorie della citata rubrica statutaria e dispongono quindi l'esenzione della donna. Questo carattere assai ripetitivo dell'intervento spiega il fatto che nelle delibere ci si riferisca spesso a una vera e propria *communis opinio* dei giuristi sui casi considerati.

In una *declaratio* del 1393 la delibera è disposta «visis quibusdam consiliis redditis in similibus casis per dominum Iohannem de Montegranario et plures alios iudices legum doctores»³⁰, oppure nell'agosto 1395³¹ lo stesso tipo di provvedimento è preso «advertentes ad quamplura consilia super dicta materia reddita per quamplures sapientes et maxime per dominum Bellebuonum

M. Ascheri, *Le fonti e la flessibilità del diritto comune: il paradosso del Consilium sapientis*, in *Legal Consulting in the Civil Law Tradition*, a cura di M. Ascheri, I. Baumgärtner e J. Kirshner, Berkeley 1999, pp. 11-53, e in particolare pp. 15-17.

²⁷ MC 1265, c. 23v.

²⁸ MC 1255, c. 16rv (17 giugno).

²⁹ Ovvero messer Bellebuono Panighi da Viterbo, giudice del podestà messer Tommaso Salomoni da Adria: si veda ASFi, *Podestà 3424* per gli atti civili a lui riferiti.

³⁰ MC 1263, c. 9v (9 settembre). Si ricordi che messer Giovanni da Montegranaro sarà scelto nel 1408 per presiedere la commissione incaricata della nuova redazione degli statuti cittadini, che verranno realizzati pochi mesi dopo nella forma nota dal codice *Statuti 23*.

³¹ MC 1242, cc. 3v-4v (17 agosto).

olim collateralem domini potestatis». I casi citati si ripetono quindi in maniera tanto frequente da far acquisire come sottinteso l'intervento del giurista nell'interpretare lo statuto, che infatti negli anni dalla fine del secolo non viene neppure più ricordato. Siamo di fronte quindi al costituirsi di una prassi amministrativa, per cui il riferimento a una singola norma e alla sua interpretazione corrente è sufficiente a risolvere i casi concreti presentatisi all'ufficio; è sicuramente questo uno degli esempi più limpidi di quella compenetrazione profonda tra statuto e interpretazione giuridica che caratterizza l'ordinamento cittadino, quasi che l'intervento del professionista dell'interpretazione giunga a rendere operativo il provvedimento normativo.

E una situazione del genere, per quanto meno sistematica, si verifica nei numerosissimi casi delle controversie sulla fiscalità del territorio: sui conflitti di competenza tra le varie comunità locali, le reciproche rivendicazioni fiscali o le frequenti contestazioni degli impegni contratti nei confronti della Dominante. Tanto da dare la netta impressione che una volta passato il periodo formativo nelle pratiche d'ufficio dei Regolatori, questi procedano attraverso automatismi amministrativi estremamente ricorrenti: agli occhi dell'ufficio le controversie paiono per così dire risolversi da sé, una volta incanalate nelle procedure consuete, e deluso resterebbe chi attendesse dalle carte dei Regolatori definizioni di principio, interpretazioni rilevanti su fiscalità e territorio, dichiarazioni di portata generale.

Un esempio di questa sorta di ricorrente supplenza della cultura giuridica rispetto alle prassi amministrative in ambito fiscale può essere un episodio risalente al 1382. Nel maggio di quell'anno i Regolatori si trovarono a discutere il caso di un certo Prete del fu Cenni da Pontormo, in lite con la sua comunità di origine per il fatto di aver rifiutato il pagamento di certe imposte a motivo del suo abitare fuori dal territorio di Pontormo³². La soluzione del caso, sostanzialmente favorevole al richiedente, è molto meno interessante dell'argomentazione: gli ufficiali infatti, «volentes tollere et remove omnem materiam litis et controversie que occasionibus novis in futurum esse possent», dichiarano che l'interessato debba pagare sempre alla sua comunità le imposte reali o miste, ma sia esentato da quelle personali. Argomentazione interessante perché a questo punto i Regolatori sono obbligati a chiarire la distinzione tra le imposte reali o miste, che dipendono dalla proprietà di beni e quindi gravano su chiunque posseda alcunché in un territorio a prescindere dalla sua residenza, e le imposte personali, che invece riguardano solo gli abitanti di una comunità. E in effetti il registro riporta una trattazione molto particolareggiata con una sorta di tabella delle due tipologie di gravezze:

I suddetti Regolatori nel modo e forma predetti deliberarono e decretarono che queste fossero da intendersi imposte reali o miste, cioè: l'estimo del contado e l'imposta del sale, le imposte straordinarie sui comitatini; la gabella del macello sul contado; la gabella sul vino al minuto del contado; l'imposta per le fortificazioni e la manutenzione

³² MC 1152, cc. 6v-9r (10 maggio).

delle strade quando calcolata tramite libra; i salari dei notai, camerari, nunzi, rettori e altri ufficiali del detto comune di Pontormo (...); e in generale sono reali o miste tutte quelle tasse che sono imposte tramite libra e alle persone secondo la proprietà di beni. E allo stesso modo i medesimi deliberarono queste essere le imposte personali cioè: le condanne imposte al detto comune di Pontormo per non aver catturato i malefattori o non aver osservato gli statuti di Firenze; i danni subiti dal detto comune di Pontormo per incendio o a causa di aggressioni contro gli abitanti e le terre che rimangono quindi incolte; l'obbligo di prestare servizio nella guardia del detto comune di Pontormo, o di esercitare l'incarico di sindaco o rettore del comune; e in generale sono oneri personali tutti quelli che richiedono principalmente o non principalmente il lavoro della singola persona³³.

In questo caso cioè i Regolatori sembrano intendere il proprio operato non semplicemente come soluzione di situazioni contingenti, ma anche come costruzione di un sistema di regole e riferimenti interpretativi che definiscono l'ambito fiscale della gestione del territorio. Un sistema che i Regolatori non formulavano tuttavia di proprio arbitrio, come dimostra il caso di un *consilium*³⁴ dei Savi del Comune di quegli anni, redatto sulla base di un'esplicita richiesta dei Regolatori proprio riguardo al problema delle imposte reali e personali³⁵: il testo del *consilium* è in larghissima parte identico a quello appena citato, tanto da far concludere con ragionevole sicurezza che la disposizione degli ufficiali non fosse che la trascrizione di quel responso dottorale, al quale i Regolatori si limitarono ad aggiungere i riferimenti al caso particolare di Pontormo. È dunque chiaro come in un caso come questo, nel quale si pone un'effettiva necessità di definizione concettuale delle norme e dei meccani-

³³ MC 1152, cc. 6v-9r (10 maggio): «Insuper regulatores prefati modo et forma predictis deliberaverunt et decreverunt infrascripta esse factiones reales et sive mixta videlicet: Impositas extimi comitatus salis; Impositas extraordinaria que imponantur comitatibus; Onus gabelle macelli comitatus; Onus gabelle vini quod venditur ad minutum in comitatu; Onus fortificationis et actationis viarum quando fit per libram et soldum; Salaria notariorum offitii nuntiorum camerariorum et rectorum et aliorum offitiorum dicti comunis Ponturmi (...); Et generaliter omnia illa esse onera realia et mixta que imponuntur per libram et soldum quia imponuntur personis respectu bonorum. Et insuper modo et forma predictis deliberaverunt infrascriptas esse factiones personales videlicet: Condemnationes que fierent de dicto comuni Ponturmi pro non capiendo malefactores seu pro non observando statuta comunis Florentie; Dampna que ipsum comune Ponturmi deberet recipere quando in ipso comuni fieret arsitio seu depredatio personarum et seu possessionum que remanerent incolte; Facere custodiam in dicto comuni Ponturmi et seu esse syndicus vel rector dicti comunis; Et generaliter omnia illa esse onera personalia in quibus vertitur labor personalis principaliter et non principaliter. Sumpserunt verbigratia esse syndicus rector camparius custos, ire in exercitum et similia».

³⁴ Rilegato nel registro *Arte della Lana* 13, cc. 102r-103v: data la natura assai composta del registro pare vano ogni tipo di datazione precisa, e peraltro non s'intende neppure il motivo per cui un testo del genere si trovi tra gli atti della Lana: è indubbio tuttavia che sia stato richiesto dai Regolatori, perché il testo stesso fa riferimento a questa circostanza: «Queritur per offitium regulatorum introitum et expensarum comunis Florentie a vobis sapientibus comunis eiusdem que ex predictis factionibus oneribus et expensis sint reales et que personales et que miste sive ponantur per libram et solidum eorum extimi sive alio modo (...). Et insuper queritur si solventes solum factiones reales et seu etiam mistas in uno populo debent concurrere in eodem populo ad lucra et alios introitus et redditus ut puta de molendinis et infrantoriis et aliis similibus».

³⁵ Sulla magistratura dei Savi del Comune, istituita a metà Trecento con l'incarico di dare consiglio alla signoria e agli altri uffici pubblici di fronte a problematiche di forte contenuto giuridico, si veda L. Martines, *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, Princeton 1968, pp. 146-147.

smi fiscali, quella definizione passi attraverso l'intervento della cultura giuridica dei Savi. In definitiva, dunque, la stessa produzione documentaria dei Regolatori conosce per così dire delle "aperture" di grande rilievo, per cui la soluzione delle controversie è affidata piuttosto a pratiche esterne all'ufficio, e proprie dell'attività professionale dei giuristi consulenti.

In questa ideale rassegna delle relazioni dei Regolatori con le diverse figure istituzionali, che condizionano più o meno esplicitamente la loro produzione documentaria, non si possono tacere anche interventi di tipo diverso, non formalizzato né fissato per iscritto, ma certo non meno efficace: non tutto, cioè, passa per la scrittura e tantomeno per la definizione di diritto, dal momento che cruciale è il ruolo delle relazioni personali all'interno delle pratiche d'ufficio. Che rapporti di questo tipo dovessero essere determinanti nell'esercizio delle funzioni pubbliche non è cosa che meriti particolare richiamo. Quanto invece sembra più significativo, è invece l'attivazione di simili meccanismi nel rapporto dell'ufficio con il territorio, che emerge per esempio nei provvedimenti sulle comunità soggette insolventi o debitorie della Camera.

Si veda a questo proposito, ancora riguardo ai debiti fiscali, la situazione delle fideiussioni. La situazione più tipica presentata dalle carte dei Regolatori è quella di abitanti dello stesso popolo, presumibilmente sindaci o figure di un certo rilievo nella società locale, che prestano garanzia per il pagamento delle imposte dei conterranei³⁶. Abbastanza spesso la fideiussione interviene quando già i Regolatori, tramite gli esattori e quindi in ricorso all'autorità giudiziaria, hanno provveduto alle sanzioni cautelative, ovvero alla cattura di un rappresentante del popolo: è quanto accade in alcuni casi tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre 1361³⁷. In questa occasione si ricorda come quattro popoli del contado abbiano subito l'incarcerazione di un rappresentante come garanzia del pagamento delle imposte arretrate: per ciascuno si riceve quindi la fideiussione di un cittadino, che offre di garantire il pagamento di quanto dovuto e consente quindi la scarcerazione del malcapitato comitatino. Le identità dei fideiussori sono in questo caso poco significative³⁸, ma talvolta appare evidente un coinvolgimento diretto di membri dell'oligarchia cittadina: la garanzia prestata da due monsummanesi, Puccino del fu Migliore e Coluccio di Bindello, a favore del Comune di Monsummano per il pagamento di una serie di rate d'imposta è a sua volta coperta dalla fideiussione di un cittadino tutt'altro che oscuro, ovvero Francesco del fu Piero de' Ricci³⁹. Più significativo un caso del settembre-ottobre 1363, quando vennero registrate in un piccolo fascicolo autonomo, ma inserito tra le deliberazioni

³⁶ Per esempio il 23 dicembre 1360 un tale della comunità di Rincine presta fideiussione per il pagamento delle imposte da parte del suo popolo; pochi giorni dopo, il 9 febbraio, una fideiussione simile viene prestata da due abitanti del comune di Volpaia (*MC* 1181, cc. 1r e 3r).

³⁷ *MC* 1179, c. 11r (28 ottobre-6 novembre).

³⁸ Per la pieve di Doccia ser Bindo di ser Spiglia; per Acone Luca di Gerino di San Lorenzo, per Santo Stefano a Pitella Niccolò *olim* Chiari da San Pier Maggiore fabbro, per San Lorenzo a Miransù ser Francesco ser Iannis de Antica.

³⁹ *MC* 1179, c. 6v (25 settembre 1361).

dei Regolatori, le note di ventidue fideiussioni, prestate da cittadini in favore di popoli o comunità del contado per il pagamento dei debiti d'imposta con Firenze⁴⁰: anche qui tra i cittadini coinvolti troviamo membri di alcune famiglie importanti, come Strozzi, Ricci, Guasconi, Ridolfi, Rossi; la vicenda, per quanto isolata, lascia tuttavia intendere come le pratiche di gestione dei Regolatori favorissero l'instaurarsi di legami stretti tra comunità e fideiussori cittadini. E dal momento che il fideiussore aveva riconosciuto il diritto di rivalsa contro la comunità garantita, ciò si poteva tradurre in obbligazioni molto impegnative. Si può supporre cioè che la sede istituzionale dei Regolatori si prestasse a istituire – qui probabilmente a cementare – i rapporti di legame clientelare tra il ceto dirigente cittadino e il territorio: a rafforzare cioè relazioni centro-periferia non formalizzare per iscritto, e non a caso tramandate solo frammentariamente dalle fonti, ma strategicamente cruciali per la stessa rilevanza politica dell'ufficio.

Vale la pena considerare a questo punto il riflesso normativo di tutto questo complesso di pratiche istituzionali e documentarie. La legislazione sui Regolatori, infatti, non può essere letta come formulazione progettuale di competenze in astratto, ma più realisticamente come deposito di auto-rappresentazione, immagine che dell'ufficio si volle dare sulla base dell'esperienza accumulata nel tempo. A questo proposito abbiamo la fortuna di disporre di un doppio registro di fonti normative. Da una parte, infatti, sta lo statuto cittadino del 1409-1415, colossale deposito della produzione normativa del pieno Trecento; dall'altra un ricco e ordinato registro, redatto intorno al 1419⁴¹, nel quale si trova, suddivisa in sette capitoli tematici, una selezione di leggi sui Regolatori emanate dal 1352 in poi e sistematicamente volgarizzate per facilitare la consultazione: una sorta di dettagliato "testo unico" dell'ufficio⁴².

L'immagine dell'ufficio dei Regolatori nello statuto del 1409-1415 è piuttosto contraddittoria rispetto alle pratiche quotidiane dell'ufficio nei loro caratteri peculiari. Non che manchino riferimenti alle competenze dei Regolatori in ambito contabile e fiscale⁴³: una lunga serie di riferimenti, però, richiamano il nostro ufficio accanto alla Signoria, per la gestione di meccanismi elettorali, la nomina di incaricati e la delibera di provvedimenti speciali⁴⁴; è

⁴⁰ MC 1149, cc. 27r-28v (13 settembre-14 ottobre 1363). I fideiussori si impegnano esplicitamente a versare «omne id quod dictus populus tenetur et debet comuni Florentie».

⁴¹ Conservato come MC 1281: il testo è detto talvolta "statuto dei Regolatori", sebbene la forma sia molto chiaramente quella di una selezione per temi della legislazione cittadina riguardo all'ufficio.

⁴² La redazione di simili raccolte normative è piuttosto diffusa a Firenze specialmente dalla metà del Trecento, e trova negli anni intorno al 1415-1425 un momento di particolare ricchezza: si veda a tal proposito Tanzini, *Il governo delle leggi* cit., pp. 125-277.

⁴³ Ai Regolatori è dedicata una sezione del II trattato del Libro V, alle rubriche 223-244, riguardanti appunto le modalità d'intervento degli ufficiali nelle pratiche fiscali e in misura consistente i loro rapporti con le cariche minori della Camera.

⁴⁴ Una normativa che si colloca nel I trattato del medesimo libro V, quello che nell'originale partizione interna della precedente redazione statutaria del 1409 occupava la prima *Collatio*; qui una serie di rubriche vedono i Regolatori impegnati in procedure che pur mantenendo una certa

una presenza cioè di valore molto “alto”, povera di quel contenuto tecnico che invece troviamo dispiegato nelle tediose pratiche documentarie quotidiane dell’ufficio⁴⁵.

Se questa dimensione nettamente politica della documentazione normativa può sembrare comprensibile in una sede come lo statuto cittadino, peraltro in una redazione fortemente ideologica, finalizzata a offrire un quadro molto connotato politicamente delle istituzioni pubbliche, più significativa è la testimonianza del “testo unico” del 1419: un testo nato a quanto pare con finalità eminentemente pratiche, e quindi si suppone più vicino all’effettiva quotidianità dell’ufficio. È in effetti lecito in questo caso domandare quanto si tratti di un quadro fedele dell’attività dell’ufficio, quindi di una guida efficace del suo quotidiano svolgimento. In questo senso, tra queste due fonti per la storia dell’ufficio non è difficile notare una divaricazione di contenuti abbastanza netta. Se infatti seguiamo la lunga serie dei provvedimenti raccolti nel registro 1280, emerge innanzitutto una focalizzazione netta su alcuni ambiti, coincidenti con le figure istituzionali legate ai Regolatori: gli esattori, i camerlenghi e i ragionieri hanno dedicate tre delle sette partizioni dello “statuto”, che diventano quattro, cioè più della metà, se consideriamo anche la breve sezione settima sugli ufficiali estrinseci. A confronto con questo quadro, le carte dell’ufficio paiono come abbiamo visto concentrare le pratiche soprattutto sugli aspetti di gestione della fiscalità (documentazione di diritti, soluzione delle irregolarità e controversie ecc.)⁴⁶, manifestando certo qualche interesse per camerlenghi, personale contabile eccetera, ma in misura assai ridotta e cursoria. La traduzione normativa interna all’ufficio, dunque, pur manifestando un’ispirazione molto più pratica e aderente alla quotidianità rispetto al maestoso disegno legislativo dello Statuto del comune, esprime un’immagine fortemente condizionata dell’ufficio, nella quale sono soprattutto i riferimenti istituzionali a venir valorizzati: per contro, le operazioni più tipiche dell’attività dei Regolatori restano definite solo in parte, lasciando così alle scelte dell’ufficio e alle competenze di volta in volta affidategli dai Consigli un ampio margine di libertà.

L’immagine complessiva è comunque quella di una corrispondenza soltanto parziale tra contenuti legislativi e forme della prassi⁴⁷: due livelli della

attinenza finanziaria, hanno a che fare soprattutto con le materie di più stringente rilievo politico: si vedano ad esempio 104 (*Domini cum collegiis et regulatoribus possunt minuere ministros et officiales infrascriptorum officiorum*); 123 (*Quod domini cum collegiis et regulatoribus possint providere de venditione bonorum condemnatorum*); 129 (*Balia dominorum et collegiorum et regulatorum qualiter impositae extimi exigantur*).

⁴⁵ Varrà la pena qui soltanto ricordare come il profilo politico dell’ufficio dei Regolatori fosse testimoniato, fin dall’istituzione dell’ufficio, dalla stessa estrazione sociale degli incaricati, orientata a rappresentare la parte più saldamente organica al reggimento oligarchico della Repubblica.

⁴⁶ Cioè l’ambito d’intervento che nello statuto occupa la terza sezione e certe rubriche di altre due (la prima e la seconda).

⁴⁷ Non sarà da considerare un caso a questo proposito che gli elementi più in vista nel codice normativo siano quelli esemplati da figure istituzionali piuttosto che da meccanismi amministrativi: è infatti un carattere ricorrente dei testi statutari in generale attribuire una priorità assai netta alle

vita dell'ufficio che rispondono a esigenze e obiettivi differenti e autonomi, sebbene contribuiscano per vie diverse a enfatizzare quel profilo "alto", deliberativo e centralistico che ai Regolatori si volle attribuire.

3. *Selezione e conservazione*

Lasciando quindi l'ambito normativo per riportare l'attenzione ai registri dell'ufficio, quello che abbiamo detto finora contribuisce ad una constatazione di fondo: le carte dei Regolatori sono il frutto di una drastica selezione, operata con ogni probabilità in tempo reale dall'ufficio stesso. Quella logica di politicizzazione dei Regolatori come sedi parziali di governo ha cioè profondamente operato sulla conservazione selettiva dei documenti prodotti, facendo sì che il *corpus* documentario dell'ufficio fosse incentrato solo su alcuni degli aspetti della sua quotidiana attività amministrativa. Di questa conservazione "selettiva" abbiamo alcuni accenni indiretti ma assai espliciti. Nel 1359, per esempio, i Consigli cittadini prevedono tra l'altro un versamento di ben 40 fiorini alla Camera dell'Arme, come risarcimento per le spese sostenute «per i libri dell'ufficio dei Regolatori»⁴⁸: una somma di certo troppo alta per essere attribuita ai soli, smilzi registri delle deliberazioni dell'ufficio. D'altra parte molto spesso i Regolatori provvedono a stanziamenti e piccoli pagamenti a cartolari per registri e libri, anche in questo caso in misura molto superiore a quella testimoniata delle nostre serie archivistiche⁴⁹. E se questa circostanza si può spiegare probabilmente con l'incarico affidato ai Regolatori di gestire i registri delle prestanze, oggi conservati in una diversa sede archivistica, sappiamo comunque per certo che alcune sedi documentarie proprie dei Regolatori sono scomparse: si veda per esempio nel 1394 un rapido cenno a un nuovo pagamento della Camera⁵⁰, relativo in questo caso all'acquisto dei libri delle condanne dei Regolatori, una tipologia a quanto pare del tutto scomparsa ma al tempo abituale, se si parla di seguire «viam et formam hactenus consueta usque ad hodiernam diem». Simile destino è toccato alle copie dei provvedimenti destinati ai singoli cittadini o comitatini richiedenti: le dichia-

definizioni degli uffici, alle rispettive modalità di nomina e alle articolazioni istituzionali, piuttosto che agli aspetti di funzionamento di quei medesimi uffici: questo è a sua volta segnale di una funzione molto più "identitaria" che "regolativa" dello statuto, nel senso che lo statuto serve molto di più a definire una identità dell'ufficio che a regolarne il funzionamento.

⁴⁸ *MC* 1168, c. 8v. Il provvedimento è preso sulla base di una provvisione di poco prima: *PR* 46, c. 152rv (6-7 giugno).

⁴⁹ Si vedano *MC* 1223, c. 6r (gennaio 1369), *MC* 1222, c. 10rv (settembre 1369) e *MC* 1258, c. 12r (2 ottobre 1383), in cui si dispone un pagamento «Niccolao Michelis cartolario pro libris prime secunde et tertie prestantie et pro alphabeto quod tenet ser Coluccius libras quattuordecim fp»: il termine "alfabeto" si riferisce presumibilmente a un fascicolo-repertorio alfabetico con i nomi degli allibrati nei relativi registri delle prestanze, anche se il riferimento a ser Coluccio lascia aperta la suggestiva possibilità che si tratti di un registro destinato alla Cancelleria, retta in quegli anni proprio da Coluccio Salutati.

⁵⁰ *MC* 1265, c. 27r (25 settembre 1394).

razioni dei Regolatori erano trascritte su bifogli pergamenei e consegnate agli interessati, lasciando solo alla rapida copia nel registro delle delibere la memoria del provvedimento⁵¹. La testimonianza dei registri superstiti, e anche i cenni della loro indicizzazione che si sono visti, selezionano quindi una linea centrale di produzione documentaria, destinando a rapido deperimento delle altre, che pure nella pratica quotidiana dovevano avere un peso anche maggiore.

Quanto la pratica documentaria dell'ufficio fosse un universo del quale le testimonianze cartacee superstiti offrono solo un parziale riflesso emerge anche da un'ulteriore suggestiva circostanza, cioè l'esistenza di testi originariamente non redatti sui registri cartacei: anche lo spazio materiale dell'ufficio dei Regolatori fungeva infatti da supporto per la memoria dell'ufficio. Sopra la porta della sala di Palazzo Vecchio sede dell'ufficio⁵², e sulle pareti della stanza, si venne a creare nel corso degli anni una sorta di codice normativo affrescato: nel 1370 venne infatti dipinto in una parete della sala il testo di una serie di ordinamenti contro le inadempienze dei notai dei Regolatori⁵³, mentre a quell'epoca probabilmente esisteva già un'analogo pittura, posta sopra la porta dell'ufficio, in cui si specificavano le tariffe per i compensi degli esattori⁵⁴. In particolare quest'ultimo oggetto pare significativo, perché il documento che ne fa menzione, risalente al 1372, è un ordine degli stessi ufficiali, nel quale si ingiunge il rispetto del regolamento in materia proprio nella forma dipinta: il provvedimento ufficiale cioè si richiama non a un testo cartaceo, accidentalmente affisso, ma direttamente alla versione per così dire monumentale. Non solo, quindi, le carte dell'ufficio che si sono conservate sono soltanto una parte dell'universo documentario degli uffici pubblici⁵⁵, ma anche il registro come supporto di memoria e di pratica amministrativa ha da essere integrato con supporti del tutto differenti, di grande impatto pratico al tempo ma ai nostri occhi sfortunatamente pressoché invisibili.

⁵¹ Testimone di questa pratica è una busta estravagante nel grande archivio del Monte, cioè MC 1281, nella quale si trovano raccolti alcuni bifogli di questo tipo, che riportano la trascrizione del singolo provvedimento con le formalità di convalida, destinati ai cittadini richiedenti e per qualche motivo restati in ufficio.

⁵² Per la collocazione dei Regolatori tra le sale del palazzo nel Tre-Quattrocento si veda N. Rubinstein, *The Palazzo Vecchio, 1298-1532. Government, Architecture, and Imagery in the Civic Palace of the Florentine Republic*, Oxford 1995, pp. 26-27 e 88.

⁵³ MC 1221, c. 18v (16 ottobre 1370): si deliberano alcuni stanziamenti, tra cui uno a un pittore che ha dipinto gli «ordinamenta contra notarios regulatorum» nella sede dell'ufficio.

⁵⁴ «Ordo descriptus in facie muri supra portam camere regulatorum loquens de salario exactorum circha capturas»: si veda MC 1219bis, c. 5v (1372). L'uso di elementi dal forte impatto "visivo" nell'attività dei Regolatori ricorre anche per ambiti non normativi: per esempio una provvisione del 23 novembre 1363 (PR 51, c. 55rv) ordinava agli ufficiali di scrivere i nomi di coloro che non avessero pagato le imposte dal 1357 in poi in apposite tavole lignee, da affiggersi nella sala del Consiglio a pubblico ludibrio. In questo senso anche i Regolatori traducono in ambito fiscale l'uso assai frequente della pittura infamante, per la quale si veda in generale G. Ortalli, *"Pingatur in Palatio..."*. *La pittura infamante nei secoli XIII-XVI*, Roma 1979.

⁵⁵ Quello a cui fa riferimento la citazione usata come suggestivo titolo del volume di F. Senatore, *«Uno mundo de carta»*. *Forme e strutture della diplomazia sforzesca*, Napoli 1998.

Ma il carattere selettivo della conservazione degli atti dei Regolatori emerge anche in forme più esplicite: è il caso per esempio di tutta la vasta documentazione sul territorio. Abbiamo infatti accennato che buona parte delle attività dell'ufficio, in proporzione crescente con il passare degli anni, si esprimeva nella definizione di situazioni controverse in ordine all'allibramento, al pagamento dei debiti fiscali, alla concessione di sgravi, esenzioni, dilazioni, rateizzazioni e simili, o ancora alla vigilanza sulle pratiche contabili del territorio. La precisione e la capillarità degli interventi al riguardo è notevole: non solo i Regolatori conoscono nello specifico la situazione fiscale degli interessati, ma spesso si mostrano informati anche sulle loro caratteristiche personali, disponendo per esempio in certi casi che un singolo personaggio non possa assumere incarichi perché incapace, o invisibile alla comunità⁵⁶. Tutto ciò lascia intendere, quindi, un rapporto epistolare molto fitto tra i Regolatori e le comunità del territorio, senza il quale un intervento così puntuale sarebbe stato impensabile: evidentemente le comunità stesse, i singoli interessati o gli ufficiali fiorentini in loco inviavano documentate richieste agli ufficiali, che deliberavano sulla base dei documenti allegati. Ma di tutta questa documentazione in entrata non è rimasta traccia: nessuno dei registri dell'ufficio riporta lettere di questo tipo, evidentemente destinate alla dispersione una volta emanata la corrispondente disposizione dell'ufficio⁵⁷.

Conosciamo indirettamente quanto questa selezione fosse sistematica da un caso testimoniato in circostanze fortuite. Nel 1378 era sorta una questione tra i Comuni di San Guentino e San Guentinello, due piccoli villaggi presso San Miniato, entrati dal 1370 nello stato fiorentino: i termini della questione non sono espressi, ma intendono riguardare l'assegnazione all'uno o all'altro Comune di certe spese sostenute su richiesta di Firenze⁵⁸. Per dirimere la questione, i Regolatori non intervengono direttamente, ma nominano due arbitri, ovvero Silvestro dei Medici e Bardo di Guglielmo Altoviti⁵⁹: due figure di primissimo piano nella politica fiorentina⁶⁰. Stando ai documenti, i due non

⁵⁶ Nell'aprile 1391, per esempio, i Regolatori intimavano alla comunità del popolo di San Piero a Careggi di non eleggere Domenico di Sino rettore del popolo, perché a quanto pare il tale era un pover'uomo incapace di svolgere l'incarico, per la precisione «homo ydiotas et grosse paste qui nesciret dictum officium exercere»: *MC* 1262, c. 3r (17 aprile); in un caso del 1395 un comitatino è escluso da un incarico simile «cum ipse sit homo qui habet ut sciunt homines dicti populi brigam et hodium mortale et non posset satisfacere necessitatibus dicti populi»: *MC* 1143, c. 3v (16 aprile).

⁵⁷ Una situazione, questa, specularmente opposta a quanto accade per esempio per il grande archivio privato, ma di enorme rilevanza politica, del *Mediceo avanti il principato*, costituito in larga parte dalle lettere inviate ai signori di casa Medici: in questo caso è proprio la gran massa della corrispondenza in arrivo a rappresentare l'elemento identificativo più rilevante, al fine di consolidare i rapporti clientelari con il territorio, mentre al contrario la posizione istituzionale dell'ufficio dei Regolatori richiedeva la sottolineatura di un approccio autoritativo e "discendente" del potere sul territorio.

⁵⁸ Come si può intendere dalla soluzione della vertenza in *MC* 1257, cc. 30v-32r e 42v.

⁵⁹ *MC* 1257, c. 13r.

⁶⁰ L'Altoviti per l'appartenenza a una delle più illustri casate magnatizie della città, parente di quello Stoldo di Bindo tra i caporioni della Parte Guelfa, e il Medici per essere l'uomo di spicco

ottennero una chiara soluzione della vertenza, per cui si rese necessario nel settembre successivo una nuova elezione di arbitri, in base alla quale giunse la delibera dei Regolatori. L'impressionante *dossier* documentario che agli arbitri viene affidato per il loro pronunciamento dà la misura di quanto l'intervento dei Regolatori potesse avvalersi di tutti gli strumenti documentari necessari a dirimere le controversie, e come quindi quell'intervento mettesse in campo tutte le testimonianze dei rapporti delle comunità nel tessuto territoriale del dominio fiorentino. Quel che qui interessa, comunque, è che di tutto questo *dossier* i Regolatori non hanno mantenuto che una traccia indiretta: la lista si trova infatti in un bifoglio sciolto, ripiegato e inserito alla fine del registro, quindi conservato praticamente per sbaglio e solo casualmente scampato a quella sorte di dispersione che toccava alla quasi totalità di scritture simili⁶¹.

In definitiva, dunque, la forma-registro, che è la spina dorsale delle attività dei Regolatori, quella che si è salvata dalla dispersione, è una sorta di distillato molto interessato dalla documentazione prodotta, in un certo senso non meno selettiva di quanto abbiamo osservato per la composizione del codice normativo. In particolare i registri dei Regolatori, così come quelli ben più solenni dei consigli cittadini, mostrano una chiara accentuazione dei caratteri dispositivi, autoritativi, proprio perché mettono in ombra il retroterra delle relazioni bilaterali che di quelle disposizioni erano lo sfondo e il motivo generante: lettere dal territorio, legami con figure dell'oligarchia cittadina, materiali preparatori di vario tipo scompaiono consapevolmente dalle carte dell'ufficio, andando a sancire quella logica "discendente" dell'esercizio del potere che è un tratto così singolarmente caratteristico, sul piano documentario, della politica fiorentina di questo periodo.

4. *Una fonte privilegiata: le lettere*

Tra le forme più interessanti dell'attività amministrativa dei Regolatori vi è indubbiamente quella epistolare: a partire già dagli anni Sessanta, infatti, tra le deliberazioni dell'ufficio è facile trovare lettere inviate a ufficiali e rettori

delle vicende dell'estate 1378: ulteriore conferma questa della rilevanza eminentemente politica delle pratiche affidate ai Regolatori.

⁶¹ Disponiamo infatti molto fortunatamente della lista dei documenti che vennero raccolti dall'ufficio per dirimere la questione, provenienti da quello che doveva essere l'archivio della comunità di San Guentino: la lista si trova infatti in un bifoglio sciolto, ripiegato e inserito alla fine del registro MC 1139 (1° ottobre 1378-15 aprile 1379). Si tratta di un massa ingente di materiali, che colpisce considerando l'entità veramente minima del comunello: vengono elencati gli statuti della comunità corredati di nomina degli statuari, il libro delle riformazioni, delle condanne e delle scritture varie del Comune dal 1374 al 1377, la riforma dell'estimo dal 1376, il testo della provvisione con cui si riceveva la dedizione di San Guentino a Firenze con relativi patti di sottomissione, la nomina degli arbitri Davanzato di Giovanni Davanzati, Bartolomeo Magalotti e Guglielmino da Lucardo, confermata dai contendenti abitanti del comune di San Guentinello, la sentenza in proposito degli ufficiali delle castella e una serie di quaderni di spesa, tutti opportunamente convalidati dai notai del Comune.

del contado e distretto, nelle quali si ordinano provvedimenti di cui gli ufficiali affidano l'esecuzione agli ufficiali locali. Del resto è ben nota la fortuna che la forma epistolare conosce nell'amministrazione pubblica tardomedievale, grazie alla flessibilità che ne consente l'impiego per tutto il complesso delle relazioni con il territorio⁶². La documentazione al riguardo, come si è accennato sopra, ha conservato soltanto le delibere dei Regolatori, tra le quali numerose sono anche le copie di lettere in uscita, senza che sia rimasta traccia delle lettere in entrata: d'altra parte se in certi casi (specialmente nei primi anni dell'ufficio) il testo volgare della missiva viene riportato quasi per intero, con la sola omissione delle formalità⁶³, più frequente, e in proporzione sempre maggiore col passare degli anni, è il caso di provvedimenti che riportano in maniera sintetica e in latino il contenuto della lettera, destinata alla redazione ufficiale a cura degli scrivani dell'ufficio: anche in questo caso la dimensione deliberativa tende a prevalere su ogni altra forma documentaria. E non a caso, dato il crescente coinvolgimento dei Regolatori nelle vicende territoriali, si nota una chiara tendenza alla semplificazione e all'abbreviazione dei testi, fino a giungere nei primi anni del Quattrocento a casi estremi di concisione⁶⁴.

Le lettere degli ufficiali affrontano il complesso di problematiche che possono nascere dalla gestione della fiscalità diretta, e in misura minore indiretta, delle comunità. In questo senso, un provvedimento molto ricorrente è quello già noto della *declaratio*: riscontrata la situazione di un singolo contribuente, si dispone che costui non debba subire imposizioni per determinati beni, o nelle determinate circostanze di una tassa, a motivo di privilegi, *status* personale, cambiamenti di proprietà o quant'altro. Nel caso che i gravami in questione fossero già stati deliberati, o avessero dato luogo a confische e mul-

⁶² Si vedano A. Bartoli Langeli, *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne. Actes de la table ronde de Rome, 14-17 octobre 1984*, Rome 1985 (Collection de l'École française de Rome, 82), pp. 35-55, qui in particolare pp. 51-52; A. Gamberini, *Istituzioni e scritture di governo nella formazione dello stato visconteo*, in A. Gamberini, *Lo stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali*, Milano 2005, pp. 35-67 (40-52), che parla opportunamente di una vera e propria «rivoluzione silenziosa» riguardo al proliferare delle lettere come strumento di governo del territorio nel pieno Trecento, e più in generale I. Lazzarini, *L'Italia degli Stati territoriali. Secoli XIII-XV*, Roma-Bari 2003, specialmente pp. 6-9 e 158-159. Per interessanti esempi (assai diversi per forme e contenuti dalle lettere dei Regolatori) dell'uso delle lettere nel governo territoriale del secolo precedente si veda ora P. Merati, *Comunicare con il contado. Le lettere dei rettori di Brescia ai comuni rurali (XIII secolo)*, in *Contado e città in dialogo. Comuni urbani e comunità rurali nella Lombardia medievale*, a cura di L. Chiappa Mauri, Milano 2003 (Quaderni di Acme, 62), pp. 141-170.

⁶³ Alcuni esempi in *MC* 1219bis, c. 3r (agosto 1372: si comunica al podestà di Barberino l'invio di un ragioniere), *MC* 1218, c. 1v (aprile 1373: si scrive al rettore del popolo di Santa Maria all'Antella perché curi il rendiconto economico della comunità), *MC* 1268, c. 1r (agosto 1375: istruzioni al podestà di Prato per la soluzione di una controversia su un allibrato).

⁶⁴ Non si tratta soltanto di cambiamenti nella disposizione formale: al volgere del nuovo secolo l'attività dei Regolatori diviene talmente ampia e articolata da richiedere naturalmente la compressione dei testi riportati tra le deliberazioni: in un registro che rappresenta il caso limite, cioè il *MC* 1169 dei primi mesi del 1413, è abituale che gli ufficiali deliberino anche dieci volte in un giorno solo, raccogliendo una dozzina di provvedimenti per ogni carta.

te, l'intervento dei Regolatori ordina l'annullamento dei provvedimenti e la restituzione di pegni o somme versate. La forma contraria, ma altrettanto frequente, di provvedimento, è quella con cui i Regolatori chiedono agli ufficiali locali di imporre il pagamento delle somme dovute ai comitatini morosi, mettendo in atto le procedure giudiziarie consuete: pignoramento, privazione della facoltà di agire in giudizio, autorizzazione alla rivalsa da parte di eventuali fideiussori. Tutto questo per quanto riguarda i casi più semplici, o che comunque sono già stati risolti dai Regolatori e mancano soltanto di un'esecuzione concreta. Assai frequenti invece sono le lettere che fanno riferimento a questioni aperte: sia nei rapporti tra le comunità e i Regolatori, sia tra individui e comunità, nelle quali si ponga la necessità di chiarire gli obblighi dei secondi nei confronti delle prime, sia infine tra individui, laddove la pertinenza o la proprietà di determinati beni all'uno o all'altro debba esser decisa dall'alto. A queste fattispecie si aggiungono poi lettere per la nomina di ufficiali locali, la verifica contabile del loro operato o per le più diverse funzioni della fiscalità nel territorio: un quadro dunque, di gestione fiscale a vasto raggio⁶⁵.

Questo complesso di procedure conosce negli ultimi due decenni del Trecento una straordinaria progressione del ricorso alla lettera. Se ancora nel registro del 1365-1366, per esempio⁶⁶, si leggono soltanto 22 lettere ai rettori estrinseci o alle comunità del contado per un intero anno di attività, pari a una media di circa sette invii per ogni collegio quadrimestrale di Regolatori, e un decennio più tardi, nel 1375⁶⁷, le lettere per quadrimestre sono ancora 13, una vera e propria esplosione avviene nei primi anni Ottanta, che vedono una rapida e drastica impennata della forma epistolare come veicolo dell'attività dei Regolatori: il registro 1253 del 1386⁶⁸ comprende addirittura 172 lettere, ovvero più di dieci volte quelle che erano state inviate – o per lo meno registrate – nel 1375. È probabile che questa spettacolare disparità sia legata anche a pratiche di registrazione che solo lentamente rendono visibili i testi epistolari, ma ad ogni modo è indubbio che, foss'anche solo per il cambiamento profondo di una pratica documentaria, la dimensione territoriale dell'attività dei Regolatori risulti all'altezza del 1386 incomparabilmente più forte che nel periodo precedente. E si tratta di una tendenza ormai consolidata: il numero in assoluto delle lettere per il territorio aumenta progressivamente, per raggiungere casi veramente emblematici come quello del secondo quadrimestre

⁶⁵ Per un quadro di quanto le comunità stesse sollecitassero l'intervento delle istituzioni cittadine nell'ambito della fiscalità locale si vedano S.K. Cohn, *Creating the Florentine State. Peasants and Rebellion, 1348-1434*, Cambridge 1999, e per un altro contesto A. Barlucchi, *Le "petizioni" inviate dalle comunità del contado al governo senese (secoli XIII-XV)*, in *Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident (XII^e-XV^e siècle)*, a cura di H. Millet, Rome 2003 (Collection de l'École française de Rome, 310), pp. 265-279.

⁶⁶ Ovvero MC 1224, comprendente le deliberazioni degli ufficiali dal 20 agosto 1365 al 14 agosto 1366.

⁶⁷ MC 1268 (6 aprile-13 agosto 1375).

⁶⁸ MC 1253 (16 agosto-24 novembre): si noti che in questo caso le deliberazioni si interrompono circe tre settimane prima dello scadere ordinario del mandato degli ufficiali.

del 1395⁶⁹, quando il totale delle lettere inviate fuori dalla città raggiunge la ragguardevole cifra di 288, pari a ben oltre due invii per ciascuno dei giorni d'ufficio dei Regolatori. Un caso probabilmente eccezionale, ma che comunque non va molto oltre una media ormai stabilizzata, se ancora nel 1413, il registro del primo quadrimestre⁷⁰ conta 238 lettere, sempre pari a circa due spedizioni al giorno, che può ritenersi una intensità abbastanza caratteristica nel periodo dalla fine del secolo.

Questa vera e propria “conquista del territorio” da parte delle pratiche d'ufficio non è soltanto il segno evidente del consolidarsi della gestione fiscale del dominio cittadino, ma anche la testimonianza di come i Regolatori avessero trovato nella tipologia della lettera, pur mediata dalle consuete formule deliberative, lo strumento più congeniale per l'amministrazione dei rapporti tra la fiscalità cittadina e le comunità soggette. E d'altra parte non solo di un dato quantitativo si tratta, se è vero che la corrispondenza dei Regolatori, inizialmente incentrata soprattutto sulle fasi “forti” dell'allibramento, o dell'assegnazione di quote complessive d'imposta da distribuire in modi locali, nel corso degli anni acquisisce caratteri più capillari, andando a intervenire ogni giorno e più volte per correggere provvedimenti, conferire privilegi, ordinare pignoramenti o approvare petizioni di singoli comitatini.

Un secondo elemento significativo dell'attività epistolare dei Regolatori riguarda i destinatari delle lettere, soprattutto riguardo alle figure istituzionali a cui si rivolgono. L'esplosione quantitativa delle lettere infatti porta con sé anche un mutamento assai profondo nel quadro degli interlocutori dei nostri ufficiali nel territorio. Prendendo gli esempi già citati degli anni Sessanta-Settanta, il quadro istituzionale che emerge dalla corrispondenza dei Regolatori è alquanto vario: i destinatari possono essere podestà e vicari, oppure ufficiali fiorentini di livello inferiore, preposti a singoli comuni (ufficiali, notai), o ancora comunità in quanto tali, eventualmente espresse attraverso i locali consigli, o infine rettori, sindaci e rappresentanti a vario titolo di popoli e parrocchie, ai quali i Regolatori si rivolgono per le medesime tipologie di provvedimento⁷¹, segno che per l'attività ordinaria dei Regolatori il ruolo della comunità e quello dell'ufficiale fiorentino ivi preposto appaiono sostanzialmente interscambiabili. Con l'aumento quantitativo delle lettere, collocato come si è visto all'inizio degli anni Ottanta, anche la distribuzione relativa delle destinazioni appare radicalmente mutata. Delle 172 lettere del 1386, quelle inviate alle comunità o ai rettori locali, o che comunque hanno gli ufficiali locali come destinatari espliciti, sono soltanto 15, mentre ben 152 sono destinate agli ufficiali controllati da fiorentini, in larghissima parte podestà.

⁶⁹ MC 1143 (16 aprile-14 agosto 1395).

⁷⁰ MC 1169 (16 dicembre 1412-15 aprile 1413).

⁷¹ Per esempio nel registro 1224 del 1365-1366 una serie di provvedimenti di *declaratio*, del tutto analoghi a quelli che abbiamo esaminati per la città, vengono eseguiti in forma di lettera destinata all'ufficiale di San Donato in Poggio, al comune di Linari, al consiglio e al podestà di Figline, ai rettori del popolo di San Martino la Palma, al notaio, consiglio e Comune di Terranuova e così via.

Nonostante una certa oscillazione⁷², la tendenza è largamente confermata nel periodo successivo: nel 1413 le lettere ai rettori del territorio, ovvero di nuovo quasi sempre podestà o vicari, sono ben 201, contro le 9 inviate alle comunità locali e ai relativi rappresentanti: una porzione evidentemente marginale e ormai trascurabile. Quello che è avvenuto è un vero e proprio avvicendamento nella percezione dell'attività dell'ufficio rispetto al territorio. Ancora negli anni Settanta, ovvero in un momento di espansione territoriale già in atto (con le sottomissioni di Colle, San Gimignano, Volterra, San Miniato) ma prima della fase più spettacolare di conquista (inaugurata con l'acquisto di Arezzo nel 1384), ai Regolatori pare del tutto normale gestire le necessità ordinarie del fisco rivolgendosi ai rettori del contado o alle comunità del distretto in quanto tali. Nella nuova situazione che si configura dagli anni Ottanta in poi, l'interlocutore privilegiato – quasi esclusivo – dei Regolatori è il podestà o il vicario, il rettore fiorentino inviato nel territorio. Questa focalizzazione dei rapporti con le comunità sulla figura del podestà tracciava quindi una chiara linea di tendenza, verso la marginalizzazione della comunità in quanto tale, e il costituirsi di una rete coerente degli ufficiali fiorentini sul territorio⁷³.

Espressione di questo progressivo delinarsi di una percezione unitaria del territorio è anche la comparsa di un tipo particolare di lettera, quella inviata indistintamente a tutti gli ufficiali, minoritaria dal punto di vista numerico ma di grande rilievo sostanziale. Si tratta di una forma pressoché sconosciuta nei primi decenni dell'ufficio: la lettera aperta o "omnibus" è una sorta di circolare, bando inviato a tutti i rettori del territorio⁷⁴, perché ciascuno di loro si adoperi a far rispettare una certa ingiunzione, o a vietare determinate procedure, incorrendo in caso contrario nelle penalità previste dalla normativa⁷⁵. Le occorrenze di questo tipo di lettera sono scarse ancora negli anni Ottanta e Novanta⁷⁶, ma non è senza importanza il fatto che nel registro del

⁷² Nel 1395 la proporzione è alquanto più attenuata, e si attesta su 61 a 206. Si consideri però che una parte di quei 61 destinatari è costituita da sindaci di popoli, per i quali non esisteva un ufficiale fiorentino di riferimento.

⁷³ Su questo aspetto del ruolo degli ufficiali del territorio si vedano A. De Angelis, *Ufficiali e uffici territoriali della repubblica fiorentina tra la fine del secolo XIV e la prima metà del XV*, in *Lo Stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*. Atti del seminario internazionale di studi, San Miniato, 7-8 giugno 1996, a cura di A. Zorzi e W.J. Connell, Pisa 2001, pp. 73-92; A. Zorzi, *Gli ufficiali territoriali dello stato fiorentino (secc. XIV-XV)*, in *Gli ufficiali negli stati italiani del Quattrocento*, a cura di F. Leverotti, Pisa 1997 (Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Quaderni 1), pp. 192-212; A. Zorzi, *La formazione e il governo del dominio territoriale fiorentino: pratiche, uffici, "costituzione materiale"*, in *Lo stato territoriale cit.*, pp. 189-221, e specialmente pp. 211-214 per un'interpretazione del ruolo del giurisdicente fiorentino come emblema della natura "politica" del dominio territoriale.

⁷⁴ Si veda per esempio MC 1214, c. 12r (22 maggio 1413): «quod fiat littera patens omnibus rectoribus et officialibus comitatus in favorem officialium registri S. Miniatis, quod gravent omnes debitores dicti registri non obstantibus aliis liciteris».

⁷⁵ Normalmente le lettere "omnibus" si riferiscono a casi singoli di debitori del fisco o comunità; non mancano però esempi di disposizioni generali valide per l'intero territorio, come accade nel 1386, quando si ordina a tutti i rettori di inviare all'ufficio notizia di tutti gli arresti e i sequestri ordinati nel rispettivo periodo d'incarico (MC 1253, c. 33rv, 2 ottobre).

⁷⁶ Precisamente 5 nel 1386 e solo 3 nel 1395.

1413 le lettere patenti siano 16, più di quelle destinate alle comunità: l'evoluzione dell'ufficio andava evidentemente verso lo stabilizzarsi di una pratica nella quale non solo le comunità sono identificate con il rettore fiorentino, ma anche i rettori tendono a essere considerati sul piano operativo come tutti equivalenti⁷⁷.

5. Conclusioni: Regolatori e Monte

In definitiva, l'attività documentaria dei Regolatori è un indice di alcuni dei caratteri più tipici delle pratiche istituzionali del dominio fiorentino nella matura stagione dello stato territoriale: il pragmatismo e l'estrema elasticità, la tendenza fortemente autoritativa, il profilo nettamente politico e la malleabilità rispetto ai processi di dominio del territorio, ma allo stesso tempo la forte attenzione per il ruolo della cultura giuridica e il rapporto assai labile con forme di ordinamento normativo rigido.

Tutto questo trova un punto di verifica essenziale nel rapporto tra la documentazione prodotta dai Regolatori e quella che fa invece capo all'ufficio del Monte. Non sarà il caso di ripetere qui per un nuovo soggetto istituzionale quanto già ricordato all'inizio per i Regolatori, riguardo alla dispersione e al disordine assoluto in cui giace la documentazione di quest'ufficio⁷⁸. Ma quantomeno dobbiamo chiudere il percorso aperto in avvio di queste pagine, sul destino dell'archivio dei Regolatori, finito per dissolversi dentro al *mare magnum* del Monte e di fatto ancora inglobato in esso.

La documentazione strettamente attinente alla gestione del Monte ha caratteri più variegati rispetto a quella dei Regolatori (almeno quella superstite): in molti casi si tratta di registri di entrata e uscita, elenchi di paghe e di creditori, di rimborsi e ricevute. Esistono però, in attesa di essere opportunamente isolati come serie archivistica, un certo numero di registri di deliberazioni degli ufficiali. Osservando alcuni esempi di questi registri, il quadro che ne emerge vede una certa prevalenza delle disposizioni di pratica contabile:

⁷⁷ In questo senso è significativo che proprio nello stesso periodo, specialmente dal secondo decennio del XV secolo, un numero consistente degli statuti delle comunità soggette venga integrato da testi normativi di diretta emanazione fiorentina: in particolare nel 1419 un articolato ordinamento sull'esercizio della giustizia civile emanato dai Cinque del Contado è testimoniato in molti casi del territorio; si veda a tal riguardo L. Tanzini, *Alle origini della Toscana moderna. Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo*, Firenze 2007, pp. 104-107. La diffusione capillare del diritto cittadino nel dominio, per quanto destinata a restare incompiuta anche nei secoli successivi, si affaccia comunque come reale orizzonte di evoluzione della pratica di governo territoriale.

⁷⁸ Che in questo caso stride ancor più con il grande interesse della storiografia verso una forma così significativa di evoluzione della fiscalità cittadina: si vedano comunque A. Molho, *Florentine Public Finances during the Early Renaissance, 1400-1433*, Cambridge (Mass.) 1971, e per i decenni precedenti almeno G. Ciappelli, *Aspetti della politica fiscale fiorentina fra Tre e Quattrocento*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*. Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini, Firenze, 4-5 dicembre 1992, a cura di C. Lamioni, Roma 1994, pp. 60-75 e Ciappelli, *Il fisco fiorentino nel '400* cit.

stanziamenti, paghe e simili, intervallati però da provvedimenti più estesi, assimilabili alle *declarationes* che abbiamo visto sopra: dichiarazioni dell'ufficio per l'esenzione dal pagamento, per il riconoscimento di diritti simili⁷⁹. Vi è cioè fin dal pieno Trecento una fascia di sovrapposizione tra le pratiche dei Regolatori e quelle del Monte. Questa fascia si allarga sensibilmente con il passare degli anni, e con l'arricchirsi dei registri del Monte. Qualche decennio più tardi, intorno agli anni Trenta del Quattrocento, i registri del Monte raccolgono lettere, bandi e soprattutto centinaia di provvedimenti di *compositio*, cioè di pagamento rateale dei debiti fiscali, non troppo diversi dalle *taxationes* che abbiamo incontrato nella pratica dei Regolatori alcuni anni prima⁸⁰. Guardando ai coevi registri dei Regolatori, le tipologie di delibera non paiono differenti da quelle di qualche decennio prima: anche in questo caso sono frequenti le *compositiones*, accompagnate da provvedimenti più variegati e minuti, mentre ben più rare sono le dichiarazioni su controversie fiscali complesse⁸¹.

È in atto cioè una sovrapposizione evidente di pratiche documentarie intorno alla medesima materia fiscale: in parte le procedure in proposito sono svolte dai Regolatori, in parte dagli ufficiali del Monte⁸². Il pragmatismo della documentazione fa sì che le relazioni reciproche non siano fissate in maniera astratta, ma ridefinite volta per volta. E di questa situazione estremamente fluida, saranno proprio i Regolatori a fare le spese. La centralità non soltanto contabile, ma anche concretamente politica dell'organizzazione del Monte e della gestione dell'immenso debito pubblico⁸³, con le conseguenti reti di dipendenza finanziaria della Repubblica dalle fortune dei privati, avevano ormai nei primi decenni del secolo fatto degli Ufficiali del Monte un centro nevralgico della politica cittadina: basti pensare per esempio che la stessa redazione statutaria del 1415 venne condotta per cura dei cinque ufficiali in

⁷⁹ Sembra di intendere almeno nel pieno Quattrocento la tendenziale formazione di sotto-serie "tematiche", dal momento che alcuni registri di delibere includono quasi soltanto operazioni contabili e stanziamenti, come accade per il registro *MC* 1373 del 1431-1432, contrariamente alla situazione molto variegata ad esempio della fine del secolo (si veda il caso del registro *MC* 1682 del 1397): ma la tendenza non è certo priva di contraddizioni.

⁸⁰ Esempio emblematico è il registro *MC* 1116 del 1438, in cui le *compositiones* sono molte decine ogni mese.

⁸¹ Dello stesso anno del registro del Monte appena citato è il fascicolo dei Regolatori del 1438, conservato come *MC* 1156.

⁸² Non soltanto a livello delle pratiche: la legge sul catasto del 1427, per esempio, prevedeva che la cancellazione dai ruoli fiscali delle fanciulle maritate o delle vedove risposate fosse concretamente affidata ai Regolatori oppure agli ufficiali del Monte, con una compresenza di funzioni istituzionali che certo non è inusuale ma ben rappresenta il convergere delle due magistrature in una cospicua area delle rispettive competenze. Sull'episodio e in genere l'evoluzione quattrocentesca si veda E. Conti, *L'imposta diretta a Firenze nel Quattrocento (1427-1494)*, Roma 1984, pp. 102 e *passim*.

⁸³ Si vedano a tal proposito almeno Molho, *Florentine Public Finances* cit., e A. Molho, *L'amministrazione del debito pubblico a Firenze nel quindicesimo secolo*, in *I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento*. Atti del 5. e 6. convegno del Comitato di studi sulla storia dei ceti dirigenti in Toscana, Firenze 10-11 dicembre 1982, 2-3 dicembre 1983, Firenze 1987, pp. 191-207.

carica⁸⁴, o che sempre più spesso, specie nel corso dei decenni centrali del secolo, disposizioni e ordini del Monte si diffondono nei registri statuari delle comunità, con un'efficacia pervasiva sul diritto del territorio ben più spiccata di quella delle pur copiosissime lettere dei Regolatori qualche anno prima⁸⁵. Anche i contenuti specifici delle delibere del Monte sono densi di riferimenti a snodi istituzionali cruciali per le nuove strutture dello stato territoriale: si veda per esempio come gli ufficiali del Monte dispongano gli stanziamenti periodici per il pagamento degli Otto di Guardia⁸⁶, ufficio quasi privo di formalità documentarie, ma sempre più intensamente valorizzato come nuova sede della giustizia politica della repubblica, e in quanto tale destinato a grande fortuna nella piena età moderna⁸⁷. In definitiva, motivi di amministrazione finanziaria e più ampie tendenze della storia politica cittadina si univano in una trasformazione di fondo, verso la definizione del Monte come cuore incontrastato delle finanze pubbliche, a spese della Camera e degli uffici a essa collegati, ridotti sempre più a un ruolo assai sbiadito di tesoreria. I Regolatori subiscono in pieno questa trasformazione: troviamo ancora registri di deliberazioni fino alla metà del secolo, talvolta molto ricchi, spesso organizzati in maniera assai ordinata e coerente⁸⁸, ma gli atti registrati riguardano sempre più spesso le più minute questioni di gestione fiscale. Oltre la metà del secolo la tradizione documentaria dei Regolatori scompare, probabilmente per una lacuna nell'archivio, ma certo in un momento di forte ripiegamento: prova ne sia, peraltro, il fatto che il registro del 1419, opportunamente attrezzato con gli spazi necessari all'aggiornamento, non abbia visto integrazioni normative rilevanti negli anni successivi, né porti i segni di un uso corrente: quasi fosse rimasto a memoria di una rilevanza mai più recuperata.

In conclusione, il profilo politico che aveva fatto la fortuna dei Regolatori ne determina anche la crisi e l'abbandono, nel momento in cui altre sedi istituzionali acquisiscono un potere maggiore: la gestione finanziaria e fiscale della Repubblica è sempre più centrata sul Monte, istituzione di più stretto controllo politico e di maggiore contiguità rispetto al reggimento, mentre il legame con la Camera trascina i Regolatori in un destino di più piatta ammi-

⁸⁴ Rimando brevemente alle considerazioni che ho già svolto in L. Tanzini, *Statuti e legislazione a Firenze dal 1355 al 1415: lo Statuto cittadino del 1409*, Firenze 2004.

⁸⁵ Ho segnalato questa circostanza e riportato una serie di esempi tratti dagli statuti locali in Tanzini, *Alle origini della Toscana* cit., pp. 156-157.

⁸⁶ Si veda per esempio il ricorrere di provvedimenti di questo tipo nel registro MC 1116 del 1438.

⁸⁷ Si vedano A. Zorzi, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica Fiorentina. Aspetti e problemi*, Firenze 1988, e per gli sviluppi più tardi, ma con ampio apparato bibliografico e documentario, D. Edigati, *La 'tecnicizzazione' della giustizia penale: il magistrato degli Otto di guardia e balia nella Toscana medicea del primo Seicento*, in «Archivio storico italiano», 163 (2005), pp. 485-530.

⁸⁸ Buon esempio a tal riguardo è il registro MC 1160 del 1455-1456: la regolarità e precisione della redazione (ben diversa dal sovrabbondante accumulo di provvedimenti di non sempre agevole consultazione degli anni precedenti) si accompagna alla quasi totale scomparsa degli interventi su controversie complesse, o del ricorso all'interpretazione dei giuristi.

nistrazione⁸⁹. E su questo avvicendamento istituzionale si chiudeva il cerchio, al punto da cui abbiamo preso avvio, con il confluire di tutta la documentazione dei Regolatori e della Camera, erede della secolare amministrazione fiscale del Comune, entro il vasto giacimento del Monte: un evento che certo si colloca fuori dal periodo qui considerato, ma che giungerà a confermare idealmente l'avvenuta conquista dell'egemonia su tutta la fiscalità cittadina, e quindi la trasformazione delle pratiche documentarie dei Regolatori in una sezione indistinta dentro al giacimento delle carte fiscali.

La marginalizzazione dei Regolatori, in definitiva, non è l'esito di un cambiamento documentario: le forme di gestione della fiscalità resteranno in buona parte immutate, a dimostrazione dell'efficacia di strumenti di gestione elaborati nella fase più creativa della formazione dello stato territoriale. È piuttosto il controllo di quelle pratiche che passava di mano, finendo per essere sempre più nettamente gestito dall'ufficio del Monte. La tradizione documentaria dei Regolatori si confermava così non come elemento limitato alla singola esperienza dell'ufficio, ma piuttosto l'espressione di dinamiche e stili di governo che resteranno radicati nelle istituzioni, anche una volta acquisiti da diverse e più fortunate sedi istituzionali.

⁸⁹ È noto d'altra parte come la stessa organizzazione documentaria degli ufficiali della Camera propriamente detti, preposti alla registrazione delle entrate e delle uscite, conosca una fase di grande creatività e precisione tra gli anni Ottanta del Trecento e il 1433, dopodiché le testimonianze organiche sulla contabilità del comune lasciano il campo a una situazione di estrema frammentarietà e irregolarità: poco più tardi, verso la metà del secolo, sono le registrazioni contabili del Monte ad assumere una simile (anche se non altrettanto scrupolosa) precisione documentaria, almeno per le sempre più rilevanti operazioni relative al debito pubblico. Una scansione, quindi, che conferma di nuovo la sovrapposizione e dunque l'avvicendamento tra Regolatori-Camera e Monte-debito pubblico nell'impiego delle pratiche documentarie della contabilità pubblica: si veda a tal proposito anche A. Molho, *Lo stato e la finanza pubblica. Un'ipotesi basata sulla storia fiorentina*, in *Origini dello Stato: processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho e P. Schiera, Bologna 1994, pp. 225-281, in particolare pp. 258-259.